FONDAZIONE TOMMASO DRAGOTTO
costruiamo il Futuro
Fondazione Tommaso Dragotto
Via Cinisi, 3 - 90044 Carini
P.IVA 06504860823

FONDAZIONE

TOMMASO DRAGOTTO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,

GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEGLI ARTT. 6-7 DEL D.LGS. 231/2001

Organismo di Vigilanza (OdV): Organismo di Vigilanza Monocratico: Avvocato Aurora Romeo, nominato con atto del 23/06/2025.

VERSIONE AGGIORNATA DEL 16/10/2025

INDICE

Sommario

SEZIONE I – QUADRO NORMATIVO DELLA RESPONSABILITA' DA REATO DEGLI ENTI 4

1. LINEAMENTI GENERALI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI 4
2. DESTINATARI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO 5
3. CONDIZIONI PER LA CONTESTAZIONE ALLA SOCIETA' DELLA RESPONSABILITA' PREVISTA DAL D.LGS. 231/2001 6
4. LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI RESPONSABILITÀ DA REATO 10
5. L'ESIMENTE DA RESPONSABILITA' DERIVANTE DALL'ADOZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE EX ART. 6 E 7 DEL D.LGS. 231/2001 13
6. ULTERIORI RIFERIMENTI PER LA COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IDONEO 15

SEZIONE II – L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: STRUTTURA, FUNZIONE E SCOPO DEL MODELLO 17

1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 DELLA FONDAZIONE TOMMASO DRAGOTTO - METODOLOGIA UTILIZZATA E STRUTTURA 17

SEZIONE III – FONDAZIONE TOMMASO DRAGOTTO ATTIVITA' SVOLTE E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 21

1. PRESENTAZIONE DELLA FONDAZIONE 21
2. ATTIVITÀ SVOLTE E MATRICE ATTIVITA'-INTERLOCUTORI 22
3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 23
3.1. SISTEMA DELLE PROCURE E DELEGHE 23
3.2. FUNZIONIGRAMMA E LINEE DI RIPORTO GERARCHICO 24
3.3. SISTEMA PROCEDURALE 24
3.4. SISTEMA INFORMATICO ED INFORMATIVO 26
3.5. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 26
3.6. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE 27

SEZIONE IV – IDENTIFICAZIONE DEI REATI RILEVANTI – PARTI SPECIALI PER SINGOLA CATEGORIA DI REATO 29

PARTE SPECIALE 1 - ART. 24 D.LGS. 231/2001 - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE 30
PARTE SPECIALE 2 - ART. 24 BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 39
PARTE SPECIALE 3 - ART. 24-*TER* D.LGS. 231/2001 – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA 45
PARTE SPECIALE 4 - ART. 25 D.LGS. 231/2001 – PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE 51
PARTE SPECIALE 5 - ART. 25-*TER* D.LGS. 231/2001 – REATI SOCIETARI 65

PARTE SPECIALE 6 - ART. 25-OCTIES D.LGS. N. 231/2001 – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO....76
PARTE SPECIALE 7 - ART. 25-DECIES D.LGS. N. 231/2001 – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA....81
PARTE SPECIALE 8 - ART. 25-*QUINQUESDECIES* D.LGS. 231/2001 – REATI TRIBUTARI....84
SEZIONE V – FLUSSI INFORMATIVI QUALIFICATI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA....101

1. PROCESSO DI CAPTAZIONE DELLE RISORSE....101
2. PROCESSO GESTIONALE....101
3. PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO....101
4. PROCESSO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E SOCIETARIA....102
5. PROCESSO DI GESTIONE FINANZIARIA....103
6. PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI....104

SEZIONE VI - APPARATO DISCIPLINARE E SANZIONATORIO E TUTELA DEL SEGNALANTE (C.D. WISTHLEBLOWING)....105

6.1. APPARATO DISCIPLINARE E SANZIONATORIO....105
6.2. TUTELA DEL SEGNALANTE (C.D. WHISTLEBLOWING) E RELATIVO SISTEMA SANZIONATORIO....107
SEZIONE VII - L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO: IL REGOLAMENTO....108

SEZIONE I – QUADRO NORMATIVO DELLA RESPONSABILITA' DA REATO DEGLI ENTI

1. LINEAMENTI GENERALI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI

Il D.lgs. 231/2001 ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano una forma di responsabilità a carico delle persone giuridiche derivante dalla commissione di un reato. Si tratta di una norma che ha avuto un impatto dirompente, mandando in frantumi l'antico tabù, compendiato nel brocardo *societas delinquere non potest*, per il quale solo le persone fisiche potevano essere chiamate a rispondere penalmente. A tale risultato si è giunti anche su impulso di importanti decisioni assunte a livello sovranazionale (c.d. Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 e il secondo Protocollo sulla protezione degli interessi finanziari delle comunità europee, siglato il 26 giugno 1997) e internazionale (Convenzione Ocse sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, sottoscritta a Parigi il 17 dicembre 1997).

Si è così pervenuti all'approvazione, l'8 giugno 2001, del d.lgs. 231/2001, che introduce nell'ordinamento giuridico italiano una peculiare forma di responsabilità "amministrativa" a carico degli enti collettivi per reati tassativamente elencati quali illeciti "presupposto", commessi nel loro *interesse* o a loro *vantaggio,* dai c.d. vertici aziendali o anche da soggetti che si trovano in posizione subordinata.

In un primo momento il legislatore aveva inteso assegnare rilevanza ai soli reati contro la pubblica amministrazione; tale scelta, tuttavia, è stata oggetto di un rapido ripensamento e l'elenco dei reati suscettibili di determinare l'insorgere di una

responsabilità anche dell'ente si è man mano allungato e oggi ricomprende centinaia di fattispecie fra loro eterogenee.

2. DESTINATARI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO

Il D.lgs. 231/2001 indica come destinatari "gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica" (art. 1, comma 2).

La disciplina, invece, non si applica "allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale" (art. 1, comma 3).

3. CONDIZIONI PER LA CONTESTAZIONE ALLA SOCIETA' DELLA RESPONSABILITA' PREVISTA DAL D.LGS. 231/2001

A. COMMISSIONE DI UN REATO-PRESUPPOSTO: REATI-PRESUPPOSTO E AUTORI DEL REATO

Innanzitutto, occorre la commissione di un reato-presupposto da parte di uno dei seguenti soggetti qualificati:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e che svolgono, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso. Si tratta di soggetti che, in considerazione delle funzioni che svolgono, vengono denominati "apicali";
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali: è prevalente l'orientamento secondo cui va attribuita preferenza anche in questo caso all'aspetto funzionale piuttosto che a quello dell'appartenenza formale del "sottoposto" all'ente: la responsabilità dell'ente sussisterebbe quindi anche nel caso di soggetti "esterni" allo stesso, purché ovviamente siano sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

Il principio di legalità sancito dall'art. 2 del D.lgs. 231/2001 prevede che l'ente risponda non di qualunque reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, ma soltanto di quelli espressamente enumerati dallo stesso decreto dagli artt. 24-26, costituenti il presupposto della responsabilità amministrativa della persona giuridica.

Il catalogo dei reati presupposto, originariamente costituito da pochi delitti in materia di criminalità economica, è stato progressivamente ampliato sino a ricomprendere una gamma di tipologie delittuose ampia ed eterogenea, in gran parte estranea all'area del diritto penale dell'economia.

Per una ricognizione completa dei reati-presupposto ad oggi previsti dalla normativa si rinvia all'ALLEGATO A "I REATI PRESUPPOSTO E LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/2001"

B. COMMISSIONE (O TENTATIVO) DEL REATO NELL'INTERESSE O VANTAGGIO DELL'ENTE

In secondo luogo, l'ente può essere ritenuto responsabile dell'illecito se il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

Se l'interesse manca del tutto perché il soggetto qualificato ha agito per realizzare un interesse esclusivamente proprio o di terzi, l'ente non è responsabile. Al contrario, se un interesse dell'ente - sia pure parziale o marginale - sussisteva, l'illecito dipendente da reato si configura anche se non si è concretizzato alcun vantaggio per l'ente stesso, il quale potrà al più beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria.

Nella decodificazione di tale criterio di imputazione, l'aspetto attualmente più controverso attiene all'interpretazione dei termini "interesse" e "vantaggio".

Secondo l'impostazione tradizionale, elaborata con riferimento ai delitti dolosi, l'interesse ha un'indole soggettiva. Si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta: la persona fisica non deve aver agito contro l'impresa. Se ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente

sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa (cfr. anche Cass., V Sez. pen., sent. n. 40380 del 2012).

Per contro, il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo (Cass., II Sez. pen., sent. n. 3615 del 2005).

Tuttavia, quando il catalogo dei reati-presupposto è stato esteso per includervi quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*) ed i reati ambientali (art. 25 *undecies*), si è posto un problema di compatibilità del criterio dell'interesse o vantaggio con i reati colposi.

La giurisprudenza ha ritenuto che nei reati colposi l'interesse o vantaggio dell'ente andrebbero valutati con riguardo all'intera fattispecie di reato, non già rispetto all'evento dello stesso. Infatti, mentre nei reati-presupposto dolosi l'evento del reato ben può corrispondere all'interesse dell'ente, non può dirsi altrettanto nei reati-presupposto a base colposa, attesa la contro-volontà che caratterizza questi ultimi ai sensi dell'articolo 43 del codice penale.

Si pensi, infatti, ai reati in materia di salute e sicurezza: difficilmente l'evento lesioni o morte del lavoratore può esprimere l'interesse dell'ente o tradursi in un vantaggio per lo stesso.

In questi casi, dunque, l'interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta inosservante delle norme cautelari. Così, l'interesse o vantaggio dell'ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici.

Più di recente la Cassazione ha specificato che «in tema di responsabilità da reato degli enti, in relazione ai reati colposi contro la vita e l'incolumità personale commessi in violazione della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001, i criteri dell'interesse e del vantaggio di cui all'art. 5 del medesimo decreto devono essere intesi nel senso che il primo sussiste in ogni caso in cui la persona fisica penalmente responsabile abbia violato la normativa antinfortunistica con il consapevole intento di ottenere un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento; mentre il secondo sussiste in ogni caso in cui la persona fisica abbia sistematicamente violato la normativa antinfortunistica, ricavandone, oggettivamente, un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio. L'entità del vantaggio, che non può certo essere irrisoria, è rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente ed adeguatamente apprezzata». (Cass., 23 maggio 2018 – dep. 9 agosto 2018, n. 38363, Consorzio Melinda).

Infine, occorre considerare che la responsabilità dell'ente può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma del tentativo (art. 26, d.lgs. 231/2001), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica (art. 56 c.p.). L'Ente, tuttavia non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

È importante sottolineare che la responsabilità dell'ente può sussistere anche laddove l'autore dell'illecito abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente medesimo.

4. LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI RESPONSABILITÀ DA REATO

L'accertamento della responsabilità prevista dal D.lgs. 231/2001 espone l'ente a diverse tipologie di sanzioni.

A. *LE SANZIONI PECUNIARIE*

La determinazione delle sanzioni pecuniarie irrogabili ai sensi del D.lgs. 231/2001 si fonda su un sistema di quote. Per ciascun illecito, infatti, la legge in astratto determina un numero minimo e massimo di quote, sul modello delle cornici edittali che tradizionalmente caratterizzano il sistema sanzionatorio. L'art. 10 si limita a prevedere che il numero di quote non può mai essere inferiore a cento e superiore a mille e che l'importo delle singole quote può oscillare tra un minimo di circa 258 euro a un massimo di circa 1549 euro.

Sulla base di queste coordinate il giudice, accertata la responsabilità dell'ente, determina la sanzione pecuniaria applicabile nel caso concreto.

La determinazione del numero di quote da parte del giudice è commisurata alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività eventualmente svolta per riparare le conseguenze dell'illecito commesso e per prevenirne altri. L'importo delle singole quote è invece fissato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, al fine di garantire l'effettività della sanzione.

B. *LA CONFISCA DEL PREZZO O DEL PROFITTO DEL REATO*

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.

C. *LE SANZIONI INTERDITTIVE*

Nei casi previsti dalla legge il giudice penale può applicare le sanzioni interdittive, particolarmente afflittive poiché colpiscono la stessa attività dell'ente.

A tal fine è necessaria anzitutto l'espressa previsione normativa della possibilità di comminare una sanzione interdittiva a seguito della commissione del reato presupposto in concreto realizzato.

Occorre, poi, che il reato dell'apicale abbia procurato all'ente un profitto di rilevante entità, che il reato del sottoposto sia stato determinato o agevolato da gravi carenze organizzative oppure che vi sia stata reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono consistere:

a. nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b. nella sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c. nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d. nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e. nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive possono trovare applicazione anche in fase cautelare.

Peraltro, le sanzioni interdittive non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha riparato le conseguenze del reato.

In particolare, a tal fine, occorre che l'ente abbia: *i*) risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso; *ii*) adottato e attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; *iii*) messo a disposizione il profitto conseguito.

D. *LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA*

Infine, se applica sanzioni interdittive, il giudice può anche disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, misura capace di recare un grave impatto sull'immagine dell'ente.

5. L'ESIMENTE DA RESPONSABILITA' DERIVANTE DALL'ADOZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE EX ART. 6 E 7 DEL D.LGS. 231/2001

L'ente, tuttavia, non risponde se ha adottato le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato.

In particolare, se il reato è commesso da soggetti apicali, l'ente non è responsabile se dimostra che:

- ha adottato ma anche efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a impedire reati della specie di quello commesso (art. 6, comma 1, lett. *a*, decreto 231);
- ha istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il quale abbia effettivamente vigilato sull'osservanza dei modelli;
- il reato è stato commesso per fraudolenta elusione dei modelli da parte del soggetto apicale infedele.

Quando il fatto è realizzato da un soggetto sottoposto, la pubblica accusa deve provare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte degli apicali. Questi obblighi non possono ritenersi violati se prima della commissione del reato l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 2).

Tale modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. Dunque l'efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono

scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Quanto alle caratteristiche dei modelli di organizzazione e gestione, essi ai sensi dell'art. 6 comma 2 devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le **attività** nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare **la formazione e l'attuazione delle decisioni** dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere **obblighi di informazione nei confronti dell'organismo** deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Infine, il Modello 231 deve fare riferimento al sistema di segnalazione e gestione degli illeciti ed al relativo sistema disciplinare e sanzionatorio a tutela del segnalante, come da ultimo regolati dal D.lgs. 24/2023.

6. ULTERIORI RIFERIMENTI PER LA COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IDONEO

Ai requisiti previsti dallo stesso D.lgs. 231/2001, si aggiungono fonti di diversa estrazione che hanno delineato le caratteristiche dei MOC e pertanto costituiscono un sicuro punto di riferimento per le attività di costruzione dello specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare devono essere richiamati:

(1) **Le Linee Guida delle associazioni di categoria**, cui l'art. 6 del D.lgs. 231/2001 assegna uno specifico valore normativo quando siano state approvate dal Ministero della Giustizia. In particolare, sono state prese come riferimento generale le Linee Guida di Confindustria.

(2) **La giurisprudenza rilevante** in materia, la quale, oltre a dettagliare i requisiti di cui sopra, è intervenuta a precisare i requisiti dell'interesse e vantaggio nonché gli elementi di cui tenere conto nella valutazione del rischio ed in particolare la storia dell'ente e l'analisi del contesto socio-economico di riferimento.

In tale quadro, assume valore paradigmatico la Sentenza della Corte di Cassazione 23401/2022 (c.d. Impregilo 2), che è intervenuta in modo rilevante sia sulla valutazione dei Modelli 231 che sul ruolo dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, merita attenzione l'introduzione del binomio "comportamento illecito" – "comportamento alternativo lecito", in base al quale assume valore fondamentale l'identificazione degli specifici comportamenti illeciti associabili

ai reati-presupposto rilevanti per la Società e l'associazione agli stessi di comportamenti alternativi leciti la cui presenza e osservanza siano idonee a escludere la colpa di organizzazione della Società.

(3) **Con specifico riferimento alla prevenzione degli illeciti di cui all'art. 416bis,** la giurisprudenza e la prassi disponibili relativamente al sistema delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 159/2011, c.d. "Codice Antimafia".

A tal proposito va evidenziato che con la Legge 161/2017 il legislatore ha apportato importanti modifiche al c.d. Codice Antimafia (d.lgs. 159/2011).

Con riferimento al Controllo Giudiziario, lo stesso Codice Antimafia contempla la possibilità che il Tribunale prescriva alle aziende colpite da tali misure **l'adozione e l'efficace attuazione di misure organizzative ai sensi ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del d.lgs. 231/2001.**

SEZIONE II – L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: STRUTTURA, FUNZIONE E SCOPO DEL MODELLO

1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 DELLA FONDAZIONE TOMMASO DRAGOTTO - METODOLOGIA UTILIZZATA E STRUTTURA

Il presupposto per l'implementazione del MODELLO 231 della FONDAZIONE TOMMASO DRAGOTTO (d'ora in avanti identificata anche come FONDAZIONE) è costituito dall'analisi e dalla mappatura del rischio-reato secondo una prospettiva multidimensionale:

(1) prospettiva lato-reato (inquadramento dei reati presupposto secondo la specifica rilevanza per la Fondazione)

(2) prospettiva lato-attività sensibile (identificazione delle attività sensibili nel cui contesto possono essere commessi i reati rilevanti per la Fondazione, nonché delle specifiche modalità commissive, differenziate per attività)

Tale analisi e mappatura, seppur riscontrabile in due differenti "output" nelle seguenti sezioni:

- Sezione IV (mappatura lato-reato), che riporta le Parti Speciali relative a singole categorie di reati-presupposto, comprensive dei protocolli generici
- Sezione V (mappatura lato-attività sensibile), che riporta le connessioni tra i processi aziendali ed i reati presupposto rilevanti, i conseguenti protocolli

specifici, le azioni di miglioramento (anche nella forma di procedure 231-specifiche), i flussi qualificati verso l'Organismo di Vigilanza;

dalla prospettiva di cui al punto (2) derivano:

- Principi ed i requisiti organizzativi che andranno a regolare ogni attività sensibile identificata, con particolare riferimento a processi decisionali, tipologia di controlli e flussi qualificati. Si prevedono inoltre norme specifiche per eventuali soggetti esterni coinvolti nelle attività di efficace attuazione del MODELLO 231;
- Protocolli/procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni con riferimento alla prevenzione degli illeciti nelle attività sensibili, anche tramite il riferimento alle procedure esistenti: tali protocolli e procedure sono caratterizzati dalla compresenza di "regole" da seguire e "misure di sicurezza" atte a prevenire l'elusione fraudolenta delle regole stesse

Principi, protocolli e procedure vanno a comporre i c.d. "comportamenti alternativi leciti" in grado di escludere la colpa di organizzazione della Fondazione.

Il MODELLO 231 prevede inoltre:

- Sistema sanzionatorio, anche con riferimento al sistema di gestione delle segnalazioni (c.d. whistleblowing) di cui al D.lgs. 24/2023
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza e Controllo
- Codice Etico, che riporti i principi ispiratori e regolatori del MODELLO 231 e che permetta di esplicitare a tutti i destinatari i comportamenti da tenere a prescindere dal fatto di essere destinatari di specifiche regole o procedure.

La metodologia utilizzata per lo sviluppo di quanto sopra descritto prevede la creazione di un vero e proprio sistema di **risk management** con la previsione dei seguenti passaggi.

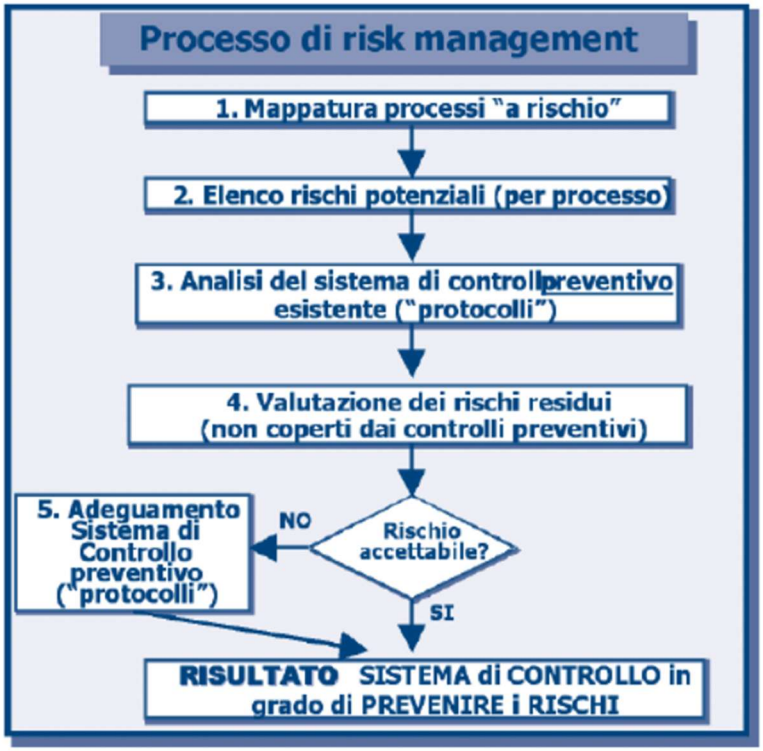

Nello specifico, ad ogni tipologia di reato e di attività sensibile è associato un livello di rischio derivante dall'analisi e progressiva raffinazione sulla base:

- dell'attività svolta
- del contesto di riferimento (interno ed esterno anche tramite richiami alla casistica esistente)
- del potenziale interesse o vantaggio dell'ente

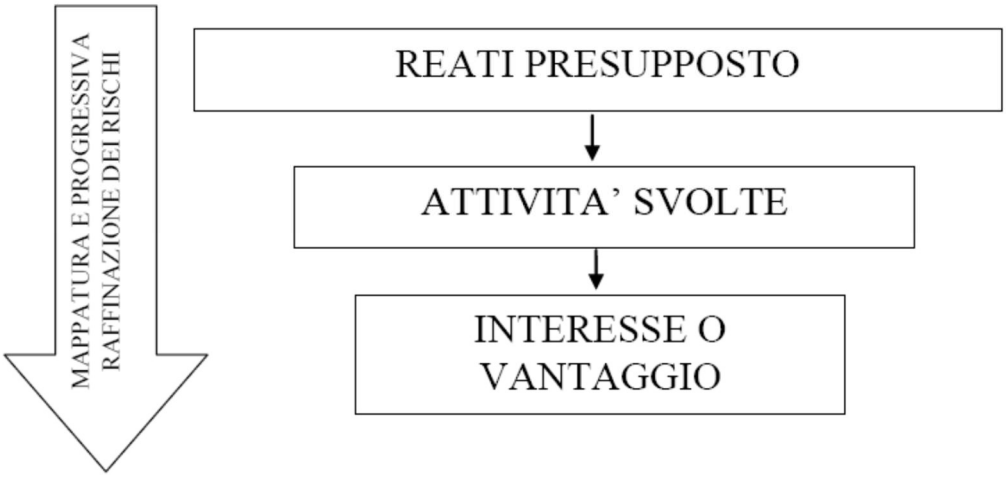

Una volta assegnato il livello di rischio, si procede alla c.d. "gap analysis", finalizzata ad evidenziare il sistema di controllo vigente e le azioni di miglioramento da introdurre al fine di raggiungere un adeguato livello di prevenzione.

Quanto al sistema dei controlli, costituiscono, con uguale rilevanza, componenti dello stesso:

A. Il sistema di controlli incrociati tramite segregazione di funzioni, come previsto dalle procedure esistenti o da specifici protocolli riportati nel Modello 231
B. La presenza di flussi informativi qualificati, anche preventivi, nei confronti dell'Organismo di vigilanza e controllo (per flussi qualificati si intendono flussi informativi a contenuto determinato e specificamente previsti dalle procedure)
C. La validazione dei processi decisionali o operativi da parte di soggetti esterni all'uopo specificamente incaricati e dotati di specifiche competenze attinenti al contenuto dell'operazione di volta in volta rilevante

SEZIONE III – FONDAZIONE TOMMASO DRAGOTTO ATTIVITA' SVOLTE E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Punto di partenza per la costruzione del Modello 231 è l'identificazione delle attività svolte al fine di evidenziarne i relativi rischi-reato.

1. PRESENTAZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione Tommaso Dragotto ha come obiettivo la promozione e la valorizzazione della Sicilia attraverso attività culturali ed artistiche che hanno come scopo iniziative di utilità sociale, divulgando la cultura e l'etica d'impresa nell'ideale prosecuzione dei valori perseguiti dal fondatore. Sede della Fondazione è la settecentesca Villa del Gattopardo, antica dimora situata nella Piana dei Colli di Palermo, appartenuta alla nobile famiglia dei Principi di Lampedusa, il cui ultimo erede, Giuseppe Tomasi, è l'autore del libro "Il Gattopardo".

Valorizzazione dell'ambiente, formazione dell'imprenditorialità, recupero e tutela dei beni di valore artistico e storico, cultura manageriale, promozione e tutela del territorio sono le attività principali della Fondazione Tommaso Dragotto.

La Fondazione si occupa, inoltre, di progetti dedicati al sostegno di delicate situazioni che richiedono particolare sensibilità sociale nei confronti delle classi più deboli e disagiate, valutando di volta in volta, i singoli casi più urgenti e prioritari.

Quanto sopra anche tramite l'organizzazione di iniziative, convegni ed eventi per la sensibilizzazione su tali temi, anche tramite collaborazioni e con il sostegno delle istituzioni.

2. ATTIVITÀ SVOLTE E MATRICE ATTIVITA'-INTERLOCUTORI

Dalla descrizione sopra riportata è possibile sintetizzare le attività svolte in una MATRICE ATTIVITA' SVOLTE/INTERLOCUTORI:

ATTIVITA' SVOLTE	INTERLOCUTORI E STATUS GIURIDICO
1. **ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE**	○ **ENTI PUBBLICI IN FUNZIONE DI CONTROLLO/ISPEZIONE/CONTENZIOSO** ○ **DONATORI** ○ **PARTNER** ○ **CONSULENTI**
2. **GESTIONE DELLE INIZIATIVE A VALERE SU RISORSE PROPRIE O FINANZIAMENTI/CONTRIBUTI PUBBLICI**	○ **ENTI PUBBLICI** ○ **PRIVATI E AZIENDE** ○ **FORNITORI** ○ **PARTNER**
3. **GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE**	○ **ENTI PUBBLICI IN FUNZIONE DI CONTROLLO/ISPEZIONE/CONTENZIOSO** ○ **DONATORI** ○ **CONSULENTI**

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

La Fondazione si è dotata di un sistema dei controlli interni adeguato rispetto alle norme ad essa applicabili. Allo stesso si affianca un corpo procedurale composto di Procedure 231-Specifiche aventi la specifica finalità di prevenire i reati-presupposto rilevanti (vedi successivo punto 3.3.)

Più in generale, costituiscono componenti del sistema dei controlli:

- Sistema delle procure e deleghe
- Funzionigramma e linee di riporto gerarchico
- Sistema informatico ed informativo
- Sistema procedurale
- Formazione e comunicazione

Nel seguito sono riportati per ogni componente i principi generali che ne devono orientare il funzionamento, anche ai fini dell'identificazione delle azioni di miglioramento.

3.1. SISTEMA DELLE PROCURE E DELEGHE

Al fine di realizzare efficacemente il principio di separazione dei compiti, in forza del quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo, dove opportuno la Fondazione si dota di un sistema di procure e deleghe, anche con riferimento a specifiche iniziative.

3.2. FUNZIONIGRAMMA E LINEE DI RIPORTO GERARCHICO

Data la tipologia di attività e l'articolazione della Fondazione, le attività sono svolte dagli organi della stessa, con affidamento all'esterno dove necessario rispetto a specifiche iniziative. Sono inoltre attivi contratti di consulenza e assistenza negli ambiti maggiormente sensibili.

3.3. SISTEMA PROCEDURALE

Il sistema procedurale, in proporzione all'articolazione organizzativa è volto a regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo efficaci presidi di controllo che definiscano in modo chiaro i ruoli, i poteri, i compiti e le responsabilità al fine di garantire la trasparenza, la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle stesse.

Per assicurare il corretto funzionamento è necessario rispettare i seguenti principi generali:

- **Segregazione delle funzioni e/o assenza di conflitti di interesse**, al fine di garantire una separazione, all'interno del medesimo processo aziendale, tra i soggetti che autorizzano, eseguono e controllano una determinata operazione/attività, affinché un intero processo aziendale non sia gestito da un unico soggetto e a nessuno vengano pertanto attribuiti poteri illimitati nella suddetta gestione;
- **Tracciabilità delle azioni**, al fine di assicurare l'attendibilità, verificabilità e coerenza delle stesse attraverso un supporto documentale/informatico che

permetta la ricostruzione in qualsiasi momento del processo decisionale alla base delle operazioni poste in essere;

- **Un adeguato livello di formalizzazione, diffusione e comunicazione delle regole stesse.**

Pertanto, la Fondazione, come detto in precedenza, si è dotata di un sistema procedurale di procedure 231-specifiche orientate alla prevenzione dei reati-presupposto rilevanti.

La ricognizione di tale corpo procedurale con specifico riferimento alla prevenzione dei reati ex D.lgs. 231/2001 è rinvenibile nella Sezione 2 dell'ALLEGATO B – RISK ANALYSIS: REATI – PRESIDI E GESTIONE DEL RISCHIO RESIDUO.

Il corpo procedurale così strutturato contribuisce all'attivazione di un sistema dei controlli su tre livelli:

I. un *1° livello di controllo*, che definisce e gestisce i controlli cosiddetti di linea, insiti nei processi operativi, e i relativi rischi. È svolto generalmente da chi svolge le attività;

II. un *2° livello di controllo*, svolto da strutture indipendenti da quelle del 1° livello, nonché dal settore di lavoro sottoposto a verifica. Tale monitoraggio presidia il processo di gestione e controllo dei rischi legati all'operatività del sistema, garantendone la coerenza rispetto agli obiettivi della Fondazione;

III. un *3° livello di controllo*, sul disegno e sul funzionamento del complessivo Sistema procedurale, accompagnato da piani di miglioramento definiti in accordo con

gli apicali. Tale controllo vede in particolare il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001.

3.4. SISTEMA INFORMATICO ED INFORMATIVO

L'articolazione organizzativa ed il sistema procedurale sopra descritti trovano riscontro in un sistema informatico in grado di garantire l'identificazione di chi svolge determinate attività e, dove necessario, la segregazione delle funzioni aziendali.

3.5. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

L'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto dispone che i modelli devono prevedere "modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati". La disposizione trova la sua ratio nella constatazione che la maggior parte dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 possono essere realizzati tramite le risorse finanziarie delle Società (per esempio la costituzione di fondi extra-contabili per la realizzazione di atti di corruzione).

Le Linee Guida Confindustria, inoltre, raccomandano l'adozione di meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, impediscano la gestione impropria delle risorse finanziarie dell'ente.

Il sistema di gestione delle risorse finanziarie deve comunque assicurare la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa

il loro impiego. Tutte le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali e informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile.

La gestione delle risorse finanziarie assume ulteriore valore ai fini della prevenzione dei reati in materia di sicurezza sul lavoro, e va intesa in questo caso come corretto ed effettivo impegno delle risorse da investire per il raggiungimento ed il mantenimento di adeguati standard di prevenzione.

Il Modello 231 prevede modalità di attribuzione, utilizzo, monitoraggio e rendicontazione di tali budget di spesa.

Pertanto, al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse finanziarie, la Fondazione ha provveduto a regolamentare il Processo Finanziario prevedendo specifiche attività organizzative, nonché le relative Procedure 231-specifiche.

3.6. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

A supporto delle regole e delle misure di sicurezza previste dal Modello 231, devono essere previsti specifici interventi volti ad innalzare il livello di consapevolezza di tutti i soggetti riferibili alla società o con i quali essa viene in contatto.

In particolare:

- Apposita sezione del sito internet, comprensiva dei riferimenti dell'Organismo di Vigilanza per eventuali segnalazioni;
- Comunicazione ai committenti, ai fornitori ed ai partner del Modello 231 e del Codice Etico, anche tramite rimando al sito internet di cui sopra;

- Piani formativi specifici concordati con l'Organismo di Vigilanza e preferibilmente alla presenza dello stesso.

SEZIONE IV – IDENTIFICAZIONE DEI REATI RILEVANTI – PARTI SPECIALI PER SINGOLA CATEGORIA DI REATO

Alla luce dell'analisi di contesto e delle attività svolte di cui alla Sezione III, è possibile identificare come rilevanti le seguenti categorie di reato, per ognuna delle quali vengono evidenziate le specifiche fattispecie di reato rilevanti e le potenziali modalità commissive, con una prima descrizione della specifica rilevanza per la Società.

Nella documentazione prodotta in sede di implementazione del Modello 231 sono riportate le valutazioni che hanno portato a definire alcune categorie di reato come non rilevanti.

Nella successiva Sezione V le modalità commissive e la rilevanza sono declinate con riferimento ai singoli processi aziendali

Ulteriori informazioni sono disponibili nella Sezione 1 dell'ALLEGATO B – RISK ANALYSIS: REATI – REATI RILEVANTI E RISCHIO INERENTE.

PARTE SPECIALE 1

PARTE SPECIALE 1 - ART. 24 D.LGS. 231/2001 - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE

A. DESCRIZIONE REATI E GIUDIZIO DI RILEVANZA

L'analisi di contesto porta a ritenere che vi sia una potenziale rilevanza nella realtà societaria della Fondazione dei reati di cui all'Art. 24 connessi all'utilizzo di erogazioni pubbliche in qualunque forma, nonché ai percorsi di assegnazione di tali risorse.

Art. 316 bis c.p. (Malversazione di erogazioni pubbliche)

La fattispecie punisce chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

Articolo 316 ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni pubbliche)

La fattispecie punisce, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee

La giurisprudenza afferma che "Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-ter c.p. si differenzia da quello di truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore del soggetto erogatore, che invece ricorre nella truffa. Nel primo caso la pubblica amministrazione si limita a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere una autonoma attività di accertamento, che è riservata ad una fase meramente eventuale e successiva, di talché l'Ente non può considerarsi indotto in errore dal mendacio. In tali ipotesi, allora, l'erogazione non dipende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'Ente erogatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale dichiarazione del richiedente" (Cassazione penale, sez. II, 08/06/2023, n. 30268).

Articolo 640, comma 2, n. 1 c.p. (Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)

La fattispecie di cui all'art. 640 c.p., nella sua ipotesi aggravata a norma del comma 2, n. 1), punisce colui che, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé

o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea.

Per artifizio va intesa la simulazione o la dissimulazione della realtà, in modo da indurre in errore il soggetto passivo; per raggiro deve invece intendersi ogni macchinazione atta a far scambiare il falso con il vero.

Perché possa configurarsi il delitto di truffa, è necessario che l'errore della vittima porti in via consequenziale al profitto dell'agente o del terzo e al danno dell'offeso, nella specie rappresentato dallo Stato o altro ente pubblico o dall'Unione Europea.

Articolo 640 bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

La fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p., punisce dunque colui che ponga in essere il delitto di truffa, del quale devono quindi ricorrere tutti gli elementi costitutivi, se il fatto riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

La fattispecie va tenuta distinta dalla truffa ai danni dello Stato (art. 640, c. 2, n. 1, c.p.) e dall'indebita percezione di erogazioni (art. 316 ter c.p.).

Sotto il primo profilo, infatti, la fattispecie in esame richiede un qualcosa in più rispetto alla truffa ai danni dello Stato, ossia che il fare raggirante sia diretto specificamente al conseguimento di erogazioni, elemento non richiesto, invece, dall'art. 640, n. 1, c.p., laddove il danno subito dallo Stato può riferirsi a qualunque profitto ingiusto conseguito dall'agente (ad esempio, dall'ottenimento di un permesso non dovuto).

Quanto al secondo profilo, secondo la consolidata giurisprudenza sopra citata, come accennato l'elemento che differenzia la fattispecie della truffa aggravata da quella dell'indebita percezione, è il fare truffaldino dell'agente, il suo porre in essere artifizi e raggiri, con conseguente necessaria induzione in errore della vittima del reato, elementi questi necessari alla configurazione del reato di cui all'art. 640 bis c.p., ma non invece del delitto di cui all'art. 316 ter c.p.

Le fattispecie di cui all'art. 316 ter e 640 bis c.p. mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominate, sotto due diversi profili temporali: nel momento di erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione dei finanziamenti.

Articolo 640-ter c.p. (Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico)

La fattispecie punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno – per ciò che attiene alla responsabilità dell'ente ex D.lgs. 231/2001 - per lo stato o altro ente pubblico.

La frode informatica presenta, sostanzialmente, la medesima struttura e i medesimi elementi costitutivi del reato di truffa, da cui si distingue in quanto l'attività illecita investe non la persona, ma un sistema informatico. Nel reato di frode informatica, pertanto, non assume rilevanza - a differenza che nel reato di truffa - il ricorso da parte dell'autore del reato ad artifizi o raggiri, ma l'elemento oggettivo dell'alterazione del sistema informatico (e/o dei dati in esso disponibili).

La Suprema Corte ha precisato che:

- "La nozione di identità digitale, che integra l'aggravante di cui all'art. 640-ter, comma 3, c.p., non presuppone una procedura di validazione adottata dalla Pubblica amministrazione, ma trova applicazione anche nel caso di utilizzo di credenziali di accesso a sistemi informatici gestiti da privati. Cassazione penale, sez. II, 08/09/2023, n. 38027.
- "Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico [*Vedi Parte Speciale 2*] può concorrere con quello di frode informatica, diversi essendo i beni giuridici tutelati e le condotte sanzionate, in quanto il primo tutela il cosiddetto domicilio informatico sotto, mentre il secondo contempla e sanziona l'alterazione dei dati immagazzinati nel sistema al fine della percezione di ingiusto profitto" Cassazione penale, sez. V, 19/02/2020, n. 17360

Infine, va sottolineato che il Dlgs. 231/2001 prevede la responsabilità anche per l'eventuale concorso nel reato, e pertanto è possibile la contestazione in concorso con un funzionario infedele che per conto della Società ponga in essere le condotte in oggetto.

Articolo 353 c.p. (Turbata libertà degli incanti)

La fattispecie punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turbata la gara nei pubblici incanti (354; 576 ss. c.p.c.; 264 c.p.p.) o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

Articolo 353 bis c.p. (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)

La fattispecie punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Le fattispecie di cui agli Artt. 353 e 353 bis c.p. risultano rilevanti in quanto la giurisprudenza ha ritenuto estensibile il concetto di pubblico incanto ai bandi relativi all'erogazione di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche.

B. DATI RILEVANTI E MODALITA' COMMISSIVE

Il giudizio di rilevanza riportato al Punto A. si basa sulle seguenti valutazioni, che portano all'identificazione di specifiche modalità commissive.

- L'utilizzo rilevante da parte della Fondazione di risorse pubbliche a sostegno delle proprie iniziative
- L'utilizzo sempre più pervasivo di risorse informatiche per la gestione delle attività della pubblica amministrazione, anche prevedendo l'accesso dei privati per il caricamento di informazioni/documenti

Esempi di contestazione riguardano i casi in cui, per ottenere l'erogazione a fondo perduto di un contributo pubblico si pongono in essere artifici o raggiri consistenti nel documentare costi superiori a quelli effettivamente sostenuti per la realizzazione del programma di investimento oggetto di pubblica contribuzione, inducendo in errore ii

pubblici funzionari circa le spese sostenute e fatturate, così procurandosi un ingiusto profitto (art. 640 bis c.p.).

D'altro lato, si può configurare l'ipotesi in cui vengano poste in essere delle azioni che siano volte a modificare, in senso favorevole, informazioni detenute dalla pubblica amministrazione, avvalendosi di funzionari compiacenti, oppure nell'ipotesi in cui vengano inseriti dati non veritieri in software di proprietà della pubblica amministrazione per adempimenti previdenziali-contributivi o venga inserito qualunque ulteriore dato in relazione all'utilizzo di incentivi, crediti di imposta e garanzie pubbliche non spettanti.

Ed ancora, si potrebbe esercitare una influenza illecita rispetto all'identificazione degli strumenti per l'erogazione dei finanziamenti, ai relativi parametri, nonché alla valutazione delle richieste ed alla stesura delle graduatorie.

C. PROTOCOLLI DI CONTROLLO GENERICI

Alla luce di quanto sopra riportato, è possibile identificare i seguenti protocolli di controllo generici, quali divieti o regole generali da osservare, che si pongono come comportamenti alternativi leciti rispetto alle possibili modalità commissive dei reati-presupposto in oggetto:

- Divieto di richiedere o utilizzare incentivi pubblici di qualunque natura in assenza degli specifici requisiti
- Divieto di rendicontare/conteggiare spese non inerenti al progetto o non rientranti nel campo di applicazione di eventuali incentivi automatici
- Divieto di utilizzare gli incentivi per finalità diverse da quelle dichiarate e/o rientranti nell'ambito applicativo dello strumento pubblico

- Divieto di utilizzare più incentivi tra loro incompatibili con riferimento al medesimo progetto o alla medesima operazione attiva/passiva o di disposizione di asset aziendali
- Divieto di doppia rendicontazione
- Divieto di influenzare, direttamente o indirettamente, funzionari pubblici, titolari di cariche pubbliche o Persone Politicamente Esposte (PEP) al fine di ottenere trattamenti di favore nell'accesso a finanziamenti pubblici, anche tramite influenza sui contenuti dei relativi bandi
- Divieto, tramite accesso diretto o tramite funzionari pubblici compiacenti, di inserire/modificare/cancellare informazioni/documenti contenuti in sistemi informatici riferibili a pubbliche amministrazioni o in ogni caso aventi finalità pubblica, dove l'inserimento/modifica/cancellazione sia illegittimo o riguardi informazioni non veritiere
- Prevedere modalità per l'identificazione dei soggetti, interni o esterni alla Fondazione, autorizzati a qualunque tipologia di rapporto con la pubblica amministrazione
- Prevedere un articolato sistema per la validazione circa la possibilità di utilizzare sistemi di sostegno pubblico
- Prevedere modalità di gestione del sistema informatico volte a garantire la piena tracciabilità delle operazioni svolte e dell'assegnazione delle risorse informatiche (ivi comprese le credenziali di autenticazione

Nella Sezione 2 dell'ALLEGATO B – RISK ANALYSIS: REATI – PRESIDI E GESTIONE DEL RISCHIO RESIDUO sono riportati i protocolli specifici, intesi quali policy da rispettare al fine di prevenire i reati in oggetto

.

PARTE SPECIALE 2

PARTE SPECIALE 2 - ART. 24 BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

A. DESCRIZIONE REATI E GIUDIZIO DI RILEVANZA

La trasversalità di alcune fattispecie, con le condotte di seguito descritte, portano a ritenere che vi sia una potenziale rilevanza di taluni reati di cui all'Art. 24 bis connessi all'utilizzo di sistemi informatici.

Articolo 491-bis c.p. (Documenti informatici)

L'articolo in esame definisce documento informatico qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli (che pertanto siano in possesso dei requisiti per l'equiparazione agli equivalenti documenti cartacei, es. firma digitale e marcatura temporale), prevedendo che, se alcuna delle falsità del relativo capo, riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Tale fattispecie riguarda sia l'ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo, sia l'ipotesi in cui sia del tutto sostitutivo dello stesso, ricomprendendo, in entrambi i casi, le due distinte articolazioni della fattispecie penale, ovvero tanto l'ipotesi di falsità che riguardi direttamente i dati e le informazioni dotati, già in sé, di rilevanza probatoria, quanto l'ipotesi che riguardi, invece, contesti programmatici specificamente destinati a elaborare dati e informazioni. (cfr. Cassazione penale, sez. V, 14/07/2023, n. 33285).

La fattispecie in esame potrebbe dunque configurarsi nell'ipotesi di falso in contenuti e formattazione di documenti informatici aventi valore di prova oppure, ancora, nella falsa attestazione, in atti e documenti informatici, di fatti dei quali l'atto o il documento è destinato a provare la veridicità.

Articolo 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)

La norma in esame punisce chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Sono compresi dunque anche i casi nei quali, pur essendo in possesso legittimamente di credenziali di accesso, si contravvenga alle regole di chi di quel sistema ha il controllo.

Si prevedono altresì delle ipotesi aggravate caratterizzate, da un lato, dallo specifico ruolo dell'autore del reato (il comma 2, n. 1 prevede, infatti, l'aggravamento della pena per il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che agisce con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, per chi esercita

abusivamente la professione di investigatore privato e per chi agisce con abuso della qualità di operatore del sistema), dall'altro, profili di oggettiva gravità della condotta (comma 2, n. 2, concerne, invece, contempla l'ipotesi in cui il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone ovvero se è palesemente armato); la norma prevende inoltre che, tali ipotesi, vengano sanzionate più gravemente qualora abbiano ad oggetto sistemi informatici o telematici di interesse pubblico.

Articolo 617- quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

B. DATI RILEVANTI E MODALITA' COMMISSIVE

Il giudizio di rilevanza riportato al Punto A. si basa sulle seguenti valutazioni, che portano all'identificazione di specifiche modalità commissive.

- Il fenomeno può potenzialmente coinvolgere tutti i dipendenti/componenti degli Organi Sociali che, a vario titolo, possono utilizzare strumenti informatici, anche tramite il ricorso a soggetti esterni quali fornitori, consulenti e pubblici funzionari infedeli;

- I continui cambiamenti delle tecnologie e l'elevato impegno operativo;
- La circostanza si sia sempre più esposti ad attacchi/violazioni dei propri sistemi informativi.

C. PROTOCOLLI DI CONTROLLO GENERICI

Alla luce di quanto sopra riportato, è possibile identificare i seguenti protocolli di controllo generici, quali divieti o regole generali da osservare, che si pongono come comportamenti alternativi leciti rispetto alle possibili modalità commissive dei reati-presupposto in oggetto:

- È vietato, a chiunque operi per conto dell'organizzazione, accedere abusivamente (intendendosi qui per modalità abusiva quella caratterizzata dall'assenza di autorizzazione all'accesso ad un sistema protetto) ad alcun sistema informatico o telematico dell'organizzazione o di terze parti anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la stessa organizzazione (ad es. reperendo informazioni e dati);
- E' vietato a chiunque operi per conto dell'organizzazione ricevere, detenere o diffondere abusivamente (la detenzione abusiva o la diffusione si caratterizzano dall'assenza di legittimazione alla detenzione o alla diffusione dei codici) e in qualsiasi forma, codici di accesso per accedere a sistemi informativi o telematici dell'organizzazione o di terze parti, anche qualora tale comportamento possa direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o

un interesse per la stessa organizzazione (ad es. utilizzando tali codici per accedere a sistemi altrui e compiere operazioni illecite);

- L'eventuale produzione di un documento informatico deve essere eseguita fruendo dei servizi di operatori qualificati e certificati, attraverso chiavi di crittografia legittimamente possedute, verificando che il contenuto del documento è corretto e veritiero e rendendo all'operatore dichiarazioni o attestazioni vere;
- E' vietato a chiunque operi per conto dell'organizzazione di eseguire azioni od operazioni che possano causare l'intercettazione di comunicazioni di terzi
- Sono definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- I codici identificativi (userid) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali ed univoci;
- La corretta gestione delle password sia definita, e comunicata a tutti gli utenti per la selezione e l'utilizzo della parola chiave;
- Sono definiti i criteri e le modalità per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (es. lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza);
- Gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete sono oggetto di verifiche periodiche;
- Le applicazioni tengono traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti;

- Sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
- E' predisposta una matrice autorizzativa - applicazioni/profili/richiedente - allineata con i ruoli organizzativi in essere;
- Le stesse regole si applicano relativamente alle credenziali per l'accesso ai sistemi di terzi, compatibilmente con le misure adottate dal terzo gestore. In ogni caso sono individuate le politiche per la gestione e la conservazione sicura delle credenziali, specie dove le stesse siano condivise tra più utenti identificati dalla Società.

Nella Sezione 2 dell'ALLEGATO B – RISK ANALYSIS: REATI – PRESIDI E GESTIONE DEL RISCHIO RESIDUO sono riportati i protocolli specifici, intesi quali policy da rispettare al fine di prevenire i reati in oggetto

PARTE SPECIALE 3

PARTE SPECIALE 3 - ART. 24-*TER* D.LGS. 231/2001 – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

A. DESCRIZIONE REATI E GIUDIZIO DI RILEVANZA

L'analisi complessiva, il contesto territoriale e la trasversalità delle condotte di seguito descritte, portano a ritenere che vi sia una potenziale, per quanto ridotta, rilevanza di taluni reati di cui all'art. 24 ter, di seguito elencati.

Articolo 416 c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più [32 quater]. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Articolo 416-bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)

La norma in esame punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, che deve essere formata da tre o più persone, punendo più gravemente coloro che la promuovono, la dirigono o la organizzano.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per

sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Data la propria attività istituzionale, la Fondazione potrebbe essere oggetto di tentativi di strumentalizzazione o condizionamento da parte di soggetti (fornitori, partner, beneficiari).

Articolo 416ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

B. DATI RILEVANTI E MODALITA' COMMISSIVE

Il giudizio di rilevanza riportato al Punto A. si basa sulle seguenti valutazioni, che portano all'identificazione di specifiche modalità commissive.

Il rischio della cosiddetta "infiltrazione mafiosa" ovvero di programmi indeterminati di condotte illecite appare possibile attraverso condotte indeterminate.

Perché si possa configurare la responsabilità ex D.lgs 231/01, infatti, è sufficiente che un dipendente o un dirigente risulti aver partecipato alle attività del sodalizio criminoso nell'interesse o vantaggio dell'ente di appartenenza.

Considerato, dunque, che il delitto associativo prescinde dall'effettiva realizzazione dei c.d. reati scopo, mentre potrebbe astrattamente acquisire rilevanza qualsiasi illecito previsto dal codice penale ovvero da leggi speciali (programma criminoso indeterminato), la configurazione dei reati associativi come reati-mezzo ha l'effetto di estendere la responsabilità dell'ente ex D.lgs. n. 231/2001 a una serie indefinita di fattispecie criminose commesse in attuazione del *pactum sceleris* e non necessariamente incluse nell'elenco dei reati presupposto, come peraltro rilevato nelle Linee Guida di Confindustria.

C. PROTOCOLLI DI CONTROLLO GENERICI

Alla luce di quanto sopra riportato, è possibile identificare i seguenti protocolli di controllo generici, quali divieti o regole generali da osservare, che si pongono come comportamenti alternativi leciti rispetto alle possibili modalità commissive dei reati-presupposto in oggetto:

- La selezione delle controparti, siano essi collaboratori esterni, fornitori o partner, deve essere svolta con particolar attenzione. In particolare, se del caso, la professionalità e l'onorabilità di tali soggetti devono essere valutate, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante (in via esemplificativa: visure camerali; accertamenti presso organi amministrativi e giudiziari);
- Deve essere garantita la trasparenza e la tracciabilità di eventuali accordi con altri soggetti giuridici per la realizzazione degli obiettivi e rispondenza della mission della Fondazione;
- I contratti con collaboratori esterni, professionisti, fornitori o partner devono contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di conoscere e di obbligare a rispettare il Modello ed il Codice Etico dell'Ente e, in generale, la normativa di cui al Decreto 231/01;
- Nei contratti con collaboratori esterni, professionisti, fornitori od aziende appaltatrici di servizi deve essere inclusa un'apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto 231/01 e del Modello e del Codice etico dell'Ente;

È fatto, inoltre, espresso divieto agli organi sociali dell'organizzazione, ed ai dipendenti in misura delle funzioni dagli stessi svolte, di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di delitti di criminalità organizzata sopra richiamati;

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.
- Intrattenere consapevolmente rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone facenti parte o comunque legate ad organizzazioni criminali;
- Concedere utilità a persone facenti parte o comunque legate ad organizzazioni criminali;
- Assumere persone facenti parte o comunque legate ad organizzazioni criminali.

Nella Sezione 2 dell'ALLEGATO B – RISK ANALYSIS: REATI – PRESIDI E GESTIONE DEL RISCHIO RESIDUO sono riportati i protocolli specifici, intesi quali policy da rispettare al fine di prevenire i reati in oggetto

PARTE SPECIALE 4

PARTE SPECIALE 4 - ART. 25 D.LGS. 231/2001 – PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE

A. DESCRIZIONE REATI E GIUDIZIO DI RILEVANZA

Vista l'attività istituzionale ed i conseguenti rapporti con enti pubblici, pubblici funzionari, soggetti che ricoprono cariche pubbliche e Persone Politicamente Esposte (PEP), vi è una sicura rilevanza di tutti i reati di cui all'art. 25.

Articolo 314 c.p. (Peculato)

La fattispecie in esame punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. F

Il reato de quo è stato introdotto nel catalogo dei reati 231 dal d.lgs. n. 75/2020 (limitatamente al comma 1 dell'art. 314 c.p., quindi con esclusione del peculato d'uso di cui al comma 2 dell'art. 314 c.p.), qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Si tratta di un reato plurioffensivo, in quanto ad essere leso dalla condotta non è solamente il regolare e buon andamento della P.A. ma anche gli interessi patrimoniali di quest'ultima e dei privati; la condotta che si realizza è del tutto incompatibile con il titolo per il quale si possiede e da cui deriva un'estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto.

Si deve precisare che, sebbene il peculato appartenga alla categoria dei reati c.d. propri, i quali possono essere commessi solo da chi riveste una particolare qualifica soggettiva (in tal caso, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) tuttavia, un soggetto c.d. comune, qualora sia consapevole della qualifica soggettiva rivestita dal suo partner criminale (es. pubblico ufficiale,), può concorrere alla realizzazione del reato proprio a quest'ultimo ascrivibile, ai sensi dell'art. 110 c.p., in qualità di extraneus. Ciò vale anche per gli altri reati c.d. propri commessi dai pubblici ufficiali contro della P.A. di cui *infra*.

Articolo 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)

Il reato in esame sanzione il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Presupposto essenziale del delitto è che il terzo sia erroneamente convinto di dover consegnare denaro o altre utilità nelle mani del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che l'accetta o la ritiene sfruttando l'errore. L'errore del soggetto passivo deve preesistere alla condotta del funzionario, essere spontaneo e quindi non determinato, ricadendosi altrimenti nella fattispecie di concussione. La condotta

criminosa consiste alternativamente, nella ricezione (ovvero l'accettazione passiva di un *quid* offerto da un terzo) o nella ritenzione, per sé o per un terzo (ovvero il mantenimento - consistente in un'appropriazione, una mancata restituzione o un trasferimento - del bene presso il soggetto agente).

Articolo 317 c.p. (Concussione)

Il reato di concussione si configura allorquando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

La concussione consiste dunque nell'abuso costrittivo attuato dal pubblico ufficiale mediante violenza o minaccia di un danno *contra ius* che determina la soggezione psicologica del destinatario ma non l'annullamento della sua libertà di autodeterminazione - il quale, senza riceverne alcun vantaggio, si trova di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o promessa dell'utilità (Cass. Pen., Sez. Un., 24.10.2013 – 14.3.2014, n. 12228, Maldera).

L'azione tipica può essere realizzata anche dal concorrente privo della qualifica soggettiva, a condizione che costui, in accordo con il titolare della posizione pubblica, tenga una condotta che contribuisca a creare nel soggetto passivo lo stato di costrizione o di soggezione funzionale ad un atto di disposizione patrimoniale, e che la vittima sia consapevole che l'utilità è richiesta e voluta dal pubblico ufficiale (Cassazione penale, sez. VI, 07/03/2023, n. 17918).

Articolo 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)

La norma in esame punisce il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

La fattispecie riguarda un generico asservimento da parte del pubblico ufficiale, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, agli interessi del privato. Più che la natura dell'atto posto in essere, l'articolo in esame colpisce anche la generica messa a disposizione retribuita del soggetto pubblico (c.d. "messa a libro paga").

Ovviamente lo stabile asservimento non deve prevedere il ricorso ad atti contrari ai doveri d'ufficio.

Articolo 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

La norma in esame punisce invece la condotta del pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Il discrimen tra detta fattispecie e quella di cui all'art. 318 c.p., risiede nel compimento da parte del soggetto pubblico di atti contrari ai doveri d'ufficio, o comunque di aver tenuto una condotta che vada al di là del mero stabile asservimento del pubblico ufficiale agli interessi personali del privato.

In questi casi, sia per la fattispecie di cui all'art. 318 c.p. che per quella di cui all'art. 319 c.p., l'accordo corruttivo viene dunque concluso liberamente e consapevolmente dalle parti, che si trovano su un piano di parità sinallagmatica, nel senso che l'accordo è in grado di produrre vantaggi reciproci per entrambi i soggetti che lo pongano in essere e, proprio per questo, ne rispondono sia il corruttore che il corrotto in maniera paritaria (cfr. art 321 c.p. per quanto riguarda il corruttore). Si distingue, a tal proposito, una corruzione attiva ed una passiva, a seconda che la si guardi dal punto di vista del corruttore o del corrotto.

La nozione di "altra utilità" (che accomuna ambedue le fattispecie), non va circoscritta soltanto alle utilità di natura patrimoniale ma comprende tutti quei vantaggi le cui ricadute patrimoniali siano mediate o indirette.

Articolo 319-bis c.p. (Circostanze aggravanti)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Articolo 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

La fattispecie de qua contempla l'ipotesi in cui i fatti indicati negli articoli 318 e 319 siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Articolo 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

L'induzione indebita si realizza quindi nel caso di abuso induttivo del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale condiziona in modo più tenue la volontà del destinatario; quest'ultimo, pur disponendo di un margine decisionale più ampio, finisce per accettare la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale.

La norma dunque, oltre a sanzionare la condotta del soggetto agente punisce, al comma 2, anche il soggetto indotto (colui che dà o promette denaro o altra utilità) il quale, non avendo subito alcuna "costrizione" bensì "induzione", conserva un ampio margine di discrezionalità nella decisione di assecondare o meno la richiesta del soggetto qualificato, in tal modo potendo scegliere se qualificarsi vittima o coautore del reato. La condotta sanzionata è, dunque, attuata mediante un'attività di persuasione, di suggestione o di inganno, solo in questo modo esplicando modalità "induttive".

In altre parole, il privato presta acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il

che lo pone in una posizione di complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione.

Articolo art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. Sono persone incaricate di un pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358, c.p., "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Articolo 321 c.p. (Pene per il corruttore)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Articolo 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso danaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, per omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per fare un atto contrario ai suoi doveri) e tale offerta o promessa non venga accettata.

L'offerta o la promessa deve essere seria e concreta ed idonea alla realizzazione dello scopo, tale cioè da indurre il destinatario a compiere o a ritardare un atto dell'ufficio o del servizio ovvero a fare un atto contrario a detti doveri.

Il reato è configurabile solo ove l'offerta del privato o la richiesta del pubblico funzionario non vengano accolte dal destinatario. Si ritiene tuttavia che, ove il rifiuto non sia stato immediato e siano intercorse trattative poi non sfociate in un accordo, possa essere configurabile un tentativo di corruzione del quale rispondono entrambi i soggetti, mentre se il funzionario accetta la proposta si avrà la fattispecie corruttiva consumata.

La sussistenza del reato si ha anche quando il funzionario sia incompetente ad emanare l'atto richiesto, purché egli presti la propria opera nell'ambito dell'ufficio ove debba essere posto in essere l'atto medesimo.

Articolo 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di

assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

L'articolo in esame punisce le condotte sopra descritte anche quando siano compiute da, o nei confronti di, membri degli organi delle Comunità Europee, funzionari di Stati esteri o altri organi specificamente indicati nella norma.

Articolo 346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite)

Tale ipotesi criminosa punisce condotte prodromiche rispetto ai veri e propri accordi corruttivi, al fine di tutelare il corretto esercizio dell'azione amministrativa.

La disposizione normativa mira infatti a prevenire il pericolo che la possibilità di influenza sui pubblici funzionari si traduca poi nella reale corruzione di questi ultimi.

La punibilità viene fatta discendere dal mero accordo tra committente e intermediario, originato, sul piano dei motivi, dalla possibilità di sfruttare una relazione reale con il pubblico agente ovvero semplicemente indotta dalla ostentazione di relazioni in tutto o in parte inesistenti: un accordo che nella prospettiva dualistica del committente e del mediatore deve tuttavia essere diretto a influenzare l'operato del "pubblico agente-bersaglio", al di là dell'effettivo esercizio di una ingerenza inquinante e del conseguimento del risultato desiderato.

ART. 25 bis D.LGS. 231/2001 (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.)

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Codice Penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del Codice Penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

ART. 25 bis 1 D.LGS. 231/2001 (Delitti contro l'industria e il commercio)

In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Codice Penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

1. a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

2. b) per i delitti di cui agli articoli 513 bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

B. DATI RILEVANTI E MODALITA' COMMISSIVE

Come descritto in premessa, il giudizio di rilevanza riportato al punto A. è strettamente collegato all'attività istituzionale ed i conseguenti rapporti con enti pubblici, pubblici funzionari, soggetti che ricoprono cariche pubbliche e Persone Politicamente Esposte (PEP), che possono rivestire, anche in tempi diversi, il ruolo di interlocutori, decisori, consulenti e componenti degli organi tecnici della Fondazione.

C. PROCOLLI DI CONTROLLO GENERICI

Alla luce di quanto sopra riportato, è possibile identificare i seguenti protocolli di controllo generici, quali divieti o regole generali da osservare, che si pongono come comportamenti alternativi leciti rispetto alle possibili modalità commissive dei reati-presupposto in oggetto:

È fatto divieto di:

- Effettuare elargizioni in denaro o altre utilità a pubblici funzionari italiani o stranieri, nonché incaricati di pubblico servizio, direttamente o tramite "mediatori", né direttamente a "mediatori" per l'esercizio di alcuna pressione nei confronti dei pubblici funzionari di cui sopra, né ad amministratori, direttori generali, dirigenti, preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori (o a chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di essi) di organizzazioni private, al fine di conseguire un vantaggio per la nostra organizzazione, a danno delle altre organizzazioni;
- Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, contratti, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione

italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;

- Riconoscere compensi in favore dei Consulenti e dei Partners che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- Attivare rapporti di qualsiasi natura con soggetti che possano rivestire o abbiano rivestivo ruoli con poteri autorizzatori, decisori o di controllo sulla Fondazione, evitando qualsiasi conflitto di interesse anche in osservanza delle regole sul c.d. "pantouflage"

Inoltre è necessario:

- Ove possibile, utilizzare operatori differenti nelle diverse fasi dei processi sensibili;
- Formale identificazione del soggetto deputato ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in relazione a ciascuna Operazione Sensibile;
- Corretta politica delle passwords, degli accessi informatici ed in genere dell'utilizzo di ogni strumento informatico.
- Nessun pagamento oltre l'importo previsto per legge può essere effettuato in contanti, salvo casi di comprovate necessità operative;
- Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle attività di cui ai processi sensibili devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire all'OdV, eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;

- Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative debbono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati, dando avviso, dell'avvio dell'ispezione, all'Alta Direzione e all'OdV. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato.
- Prevedere procedure di due diligence e analisi di controparte.

Nella Sezione 2 dell'ALLEGATO B – RISK ANALYSIS: REATI – PRESIDI E GESTIONE DEL RISCHIO RESIDUO sono riportati i protocolli specifici, intesi quali policy da rispettare al fine di prevenire i reati in oggetto

PARTE SPECIALE 5

PARTE SPECIALE 5 - ART. 25-*TER* D.LGS. 231/2001 – REATI SOCIETARI

A. DESCRIZIONE REATI E GIUDIZIO DI RILEVANZA

È possibile identificare la sicura potenziale rilevanza di taluni reati di cui all'art. 25-ter, di seguito elencati, alla luce della loro trasversalità.

Articolo 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)

La norma in esame punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il reato in esame individua dunque come condotta penalmente rilevante sia l'esposizione di fatti materiali che non rispondano ad una concreta e veritiera realtà, sia l'omissione di dati o informazioni la cui comunicazione sia prevista da disposizioni normative, al fine di tutelare la veridicità, la chiarezza e la completezza delle informazioni relative all'esercizio dell'attività, in linea con la funzione attribuita al bilancio dai principi ispiratori della sua disciplina (Cassazione penale, sez. II, 16/11/2012, n. 3397).

La falsità è rilevante se riguarda dati informativi essenziali ed ha la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico (Cassazione penale, sez. Un., 31/3/2016, n. 22474), in quanto deve indurre in errore i destinatari.

E' un reato di pericolo, in quanto si si realizza anche in assenza di un danno a soci e creditori.

Dopo l'entrata in vigore della riforma del 2015, le più significative pronunce della giurisprudenza hanno riguardato il cosiddetto "falso valutativo" e la sua rilevanza ai fini della configurazione del reato di false comunicazioni sociali.

In particolare, la questione riguarda l'interpretazione dell'espressione "fatti materiali non rispondenti al vero", utilizzata negli articoli 2621 e 2622 c.c. per indicare l'oggetto delle condotte di falsa esposizione, e la possibilità di includervi anche le valutazioni delle poste di bilancio (es. immobilizzazioni immateriali e materiali; ammortamento dell'avviamento). Ciò soprattutto alla luce dell'eliminazione dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni" che, prima della riforma, rendeva inequivocabile la rilevanza anche delle valutazioni estimative.

La Corte di Cassazione, sul punto, ha affermato che "Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni". Ivi si aggiunge che "Pur dopo le modifiche apportate dalla l. n. 69 del 2015 al reato di false comunicazioni sociali, il falso valutativo mantiene il suo rilievo penale. Precisamente sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni" (cfr. Cassazione penale, sez. un., 31/03/2016 , n. 22474).

In particolare, considerato che alcuni principi contabili comportano dei margini di incertezza valutativa che rendono inevitabile il ricorso alla discrezionalità da parte del redattore del bilancio, si ritiene che la mera inosservanza di criteri normativi e standard tecnici riconosciuti universalmente non determini, in via automatica, la falsità della valutazione. Dunque, per valutare l'eventuale sussistenza del reato, è importante verificare come tale discrezionalità sia stata esercitata e se le scelte siano state adeguatamente motivate dal redattore o, invece, si ravvisino modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

Articolo 2621 bis c.c. (Fatti di lieve entità)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Articolo 2635 c.c. (Fatti di lieve entità)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Articolo 2635 c.c. (Corruzione tra privati)

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. E' punibile altresì il fatto commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo oppure da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati e, infine da chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate.

Il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato), ha novellato l'art. 2635 c.c., estendendo il novero dei soggetti attivi ed includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive (di gestione e di controllo) non apicali, presso società o enti privati (quali, ad esempio, enti no profit, fondazioni bancarie, partiti politici e sindacati).

Sono state ampliate le condotte attraverso cui si perviene all'accordo corruttivo includendo nella corruzione passiva anche la sollecitazione del denaro o di altra utilità non dovuti da parte del soggetto "intraneo", qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto; ed

estendendo altresì la fattispecie di corruzione attiva all'offerta delle utilità non dovute da parte dell'estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto "intraneo".

Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell'ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la commissione della stessa per interposta persona.

Ancora, con riguardo alle modalità realizzative, nel nuovo testo dell'art. 2635 c.c. è stato eliminato il riferimento alla necessità che la condotta «cagioni nocumento alla società», con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo.

È stato infine introdotto l'art. 2635-bis del codice civile (di cui infra), che punisce l'istigazione alla corruzione tra privati.

Per quanto concerne la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui D.lgs. n. 231/2001, la lettera s-bis dell'art 25-ter comma 1 del è sostituita dalla seguente: "per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, e nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2."

Pertanto, resta reato-presupposto la sola fattispecie di cui al comma 3 dell'art 2635 c.c., cioè il delitto commesso dal soggetto corruttore per avvantaggiare la sua società di appartenenza (corruzione attiva) – anche per interposta persona; quest'ultima risponderà quale concorrente. Diventa altresì reato-presupposto anche l'istigazione alla corruzione tra privati, anche in questo caso solo a carico della società alla quale

appartiene il soggetto che istiga alla corruzione gli esponenti aziendali altrui (che non accolgono l'istigazione), per avvantaggiare la sua società di appartenenza.

Articolo 2635-bis c.c. (*Istigazione alla corruzione tra privati)*

Il Decreto legislativo sopra indicato, come accennato, ha introdotto la fattispecie in esame con la quale viene punita la condotta di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolga in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

B. DATI RILEVANTI E MODALITA' COMMISSIVE

Il giudizio di rilevanza riportato al Punto A. si basa sulle seguenti valutazioni, che portato all'identificazione di specifiche modalità commissive.

- Il funzionamento della Fondazione è strettamente connesso ad una serie di attività, che comportano la comunicazione di dati e/o informazioni a soci e/o terzi che determinano il valore di poste in bilancio di carattere valutativo e/o di altre poste non direttamente estraibili dal sistema informatico;

- La gestione sociale comporta la gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve nonché operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;

Da un punto di vista concreto, il reato di cui all'art. 2621 c.c. (False comunicazione sociali) si può realizzare attraverso la falsa rappresentazione di operazioni societarie o atti di disposizione di asset, oppure attraverso l'esposizione di dati contabili non rispondenti al vero, o attraverso la variazione dei conti esistenti; si può configurare anche nell'ipotesi in cui si inseriscano poste a valore difformi da quelle reali (sopravvalutazione dei crediti) o, ancora, ove si celino risorse aziendali in riserve occulte.

Il reato di cui all'art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante) capitale sociale, può configurarsi, ad esempio, attraverso la realizzazione di operazioni societarie volte a sottrarre l'integrità del capitale sociale o le riserve non distribuibili per legge a pretese di terzi, oppure attraverso l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, da parte dell'amministratore, di quote sociali cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve; ed ancora, si

può realizzare con l'approvazione di operazioni idonee a pregiudicare i diritti dei creditori o di terzi, oppure con la restituzione, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, dei conferimenti ai soci o i soci vengono liberati dall'obbligazione di effettuare conferimenti.

Il reato di cui all'art. 2635 c.c. (Operazioni in pregiudizio ai creditori) è un reato di danno, costituito dal pregiudizio arrecato attraverso la condotta violativa delle disposizioni poste a tutela dei creditori come, ad esempio, la realizzazione di operazioni societarie volte a sottrarre l'integrità del capitale sociale a pretese di terzi, la riduzione del capitale sociale che determini, seppur parzialmente, l'abbattimento del vincolo di indisponibilità del patrimonio sociale, le fusioni con altra società o le scissioni che cagionino, rispettivamente, amalgamazione o divaricamento del capitale di più soggetti economici, con conseguente rischio di confusione delle masse passive. Da ciò deriva che i creditori sociali di una società in bonis possono ritrovarsi a concorrere con quelli di altra società che attraversa una fase di crisi, venendo meno l'affidamento sulla consistenza patrimoniale della società originariamente debitrice.

Quanto alle modalità commissive del reato di cui all'art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati), vi rientrano tutte quelle attività che potrebbero essere astrattamente e direttamente riconducibili allo sviluppo del mercato e la gestione dei rapporti con i clienti finalizzata all'acquisizione di ordini, come ad esempio l'ipotesi di corruzione di un componente infedele della società cliente, con denaro o altra utilità, al fine di ottenere l'indebita assegnazione della commessa, in pregiudizio della società cliente che avrebbe, ipoteticamente, potuto acquisire il prodotto ad un costo inferiore.

C. PROTOCOLLI DI CONTROLLO GENERICI

Alla luce di quanto sopra riportato, è possibile identificare i seguenti protocolli di controllo generici, quali divieti o regole generali da osservare, che si pongono come comportamenti alternativi leciti rispetto alle possibili modalità commissive dei reati-presupposto in oggetto:

Obblighi:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'organizzazione;
- Osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- Riferirsi esplicitamente ai principi contabili nazionali ed internazionali relativi alla valutazione di poste di bilancio e/o operazioni societarie
- Assicurare il regolare funzionamento dell'organizzazione e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza,

non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Divieto di:

- Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'organizzazione;
- Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'organizzazione;
- Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale;
- Effettuare elargizioni in denaro o altre utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti, preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori (o a chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di essi) di organizzazioni private, al fine di conseguire un vantaggio per l'organizzazione, a danno delle altre organizzazioni.
- Utilizzare, comunicare o divulgare informazioni qualificabili come privilegiate.

Nella Sezione 2 dell'ALLEGATO B – RISK ANALYSIS: REATI – PRESIDI E GESTIONE DEL RISCHIO RESIDUO sono riportati i protocolli specifici, intesi quali policy da rispettare al fine di prevenire i reati in oggetto

PARTE SPECIALE 6

PARTE SPECIALE 6 - ART. 25-OCTIES D.LGS. N. 231/2001 – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

A. DESCRIZIONE REATI E GIUDIZIO DI RILEVANZA

L'analisi di contesto e la trasversalità delle condotte di seguito descritte portano a ritenere che vi sia una sicura potenziale rilevanza dei reati di cui all'art. 25-octies.

Articolo 648 c.p. *(Ricettazione)*

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Articolo 648bis c.p. *(Riciclaggio)*

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto [non colposo]; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Articolo 648-ter c.p. ***(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)***

Il reato de quo punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

Risponde di tale reato chi impiega denaro di provenienza delittuosa, direttamente in un'attività economica o finanziaria.

Articolo 648-ter 1 c.p. ***(Autoriciclaggio)***

La norma in esame sanzione chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, escludendo la punibilità qualora le condotte per cui

il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

L'introduzione di questo reato, ad opera della L. n. 186/2014, si è resa necessaria per colmare una lacuna normativa del nostro ordinamento. Infatti, il delitto di riciclaggio, così come formulato dall'art. 648- bis c.p., punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto commesso da un altro soggetto, mentre nessuna sanzione era prevista per chi riciclava in prima persona.

Il delitto di autoriciclaggio prevede pene diverse a seconda della gravità del delitto presupposto e, inoltre, prevede la non punibilità delle condotte nelle quali il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

B. DATI RILEVANTI E MODALITA' COMMISSIVE

Il giudizio di rilevanza riportato al Punto A. si basa sulle seguenti valutazioni, che portano all'identificazione di specifiche modalità commissive.

- Quanto all'art. 648 ter.1, è frequente oggetto di contestazione da parte dell'autorità giudiziaria in compresenza con i reati tributari, anche con trasferimenti di crediti iva fittizi provenienti dalla commissione del delitto presupposto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, con modalità tali da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa di tale utilità.

- L'attività di captazione ed utilizzo di finanziamenti per fini istituzionali può esporre la Fondazione a strumentalizzazioni da parte di soggetto terzi conferitori.

C. PROTOCOLLI DI CONTROLLO GENERICI

Alla luce di quanto sopra riportato, è possibile identificare i seguenti protocolli di controllo generici, quali divieti o regole generali da osservare, che si pongono come comportamenti alternativi leciti rispetto alle possibili modalità commissive dei reati-presupposto in oggetto:

- Prevedere specifiche procedure volti alla prevenzione del reato di autoriciclaggio, in particolare in connessione con violazioni di carattere fiscale, comprese le operazioni societarie che hanno consentito di porre in essere tali violazioni
- Prevedere, di conseguenza, specifiche procedure per la gestione delle operazioni societarie, delle operazioni su asset aziendali o di terzi, per la gestione degli adempimenti fiscali al fine di impedire la generazione di flussi finanziari o strumenti di riduzione del carico fiscale illeciti.
- Prevedere una particolare attenzione per quei reati-presupposto trattati nelle altre Parti Speciali del Modello 231 che più si prestino alla generazione di flussi finanziari o di strumenti idonei a ridurre il carico fiscale o gli oneri connessi al ciclo passivo, con conseguente liberazione di risorse da dedicare ad altre attività o a creare vantaggi competitivi (es. gestione finanziamenti pubblici, gestione aspetti societari e tributari, gestione fornitori)

- Prevedere procedure di due diligence per i rapporti con fornitori, partner e più in generale delle controparti in affari (es. in relazione ad operazioni societarie, gestione di asset materiali ed immateriali)

Nella Sezione 2 dell'ALLEGATO B – RISK ANALYSIS: REATI – PRESIDI E GESTIONE DEL RISCHIO RESIDUO sono riportati i protocolli specifici, intesi quali policy da rispettare al fine di prevenire i reati in oggetto

PARTE SPECIALE 7

PARTE SPECIALE 7 - ART. 25-DECIES D.LGS. N. 231/2001 – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

A. DESCRIZIONE REATI E GIUDIZIO DI RILEVANZA

L'analisi di contesto e la trasversalità della condotta del delitto in esame, portano a ritenere che vi sia una sicura potenziale rilevanza di tale reato.

Articolo 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

La norma punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni

mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

La fattispecie tutela il bene giuridico della genuinità della prova dichiarativa, al fine di un corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia.

Il legislatore ha così inteso reprimere tutte quelle condotte in grado di influenzare dall'esterno la libera determinazione delle persone chiamate avanti l'Autorità Giudiziaria nel procedimento penale e, più precisamente, quelle che inficiano la spontaneità del comportamento processuale della persona chiamata, allo scopo di turbare la ricerca della verità all'interno del procedimento penale. Le modalità per il raggiungimento dello scopo possono essere la violenza (consistente in una coazione fisica o morale), la minaccia o la promessa/offerta di denaro o di altra utilità.

B. DATI RILEVANTI E MODALITA' COMMISSIVE

Il giudizio di rilevanza riportato al Punto A. si basa sulle seguenti valutazioni, che portano all'identificazione di specifiche modalità commissive.

La commissione del reato in oggetto risulta possibile tutte le volte in cui penda un procedimento penale che interessi la Fondazione oppure i soggetti ad essa collegati in tutte le aree.

Tale fattispecie di reato può realizzarsi quando, ad esempio, il dirigente di un ente, con minaccia, induce la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a rendere dichiarazioni mendaci.

C. PROTOCOLLI DI CONTROLLO GENERICI

Alla luce di quanto sopra riportato, è possibile identificare i seguenti protocolli di controllo generici, quali divieti o regole generali da osservare, che si pongono come comportamenti alternativi leciti rispetto alle possibili modalità commissive dei reati-presupposto in oggetto:

E' fatto divieto

- di coartare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà di rispondere all'Autorità Giudiziaria di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o di indurre questi ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- di indurre, in qualsiasi modo, i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere;
- di elargire, offrire o promettere denaro, omaggi, regali o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria;

Nella Sezione 2 dell'ALLEGATO B – RISK ANALYSIS: REATI – PRESIDI E GESTIONE DEL RISCHIO RESIDUO sono riportati i protocolli specifici, intesi quali policy da rispettare al fine di prevenire i reati in oggetto

PARTE SPECIALE 8

PARTE SPECIALE 8 - ART. 25-*QUINQUESDECIES* D.LGS. 231/2001 – REATI TRIBUTARI

A. DESCRIZIONE REATI E GIUDIZIO DI RILEVANZA

L'analisi di contesto e la trasversalità delle condotte di seguito descritte, portano a ritenere che vi sia una sicura potenziale rilevanza dei reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies comma 1.

Articolo 2 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

Punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

La fattispecie mira a reprimere condotte tese a fornire rappresentazioni artefatte della realtà all'interno delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o a quelle sul valore aggiunto, caratterizzate da un particolare ulteriore elemento di disvalore, consistente

nella presenza di artifici contabili miranti ad ostacolare l'identificazione della falsità da parte dell'amministrazione tributaria.

Nel caso di specie, potrebbe configurarsi il reato de quo nel caso in cui si riceva "fatture o altri documenti" a fronte di operazioni di acquisto di beni e servizi inesistenti, fatture che poi si provvede a registrare nelle scritture contabili o comunque a detenere ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Il reato si perfeziona nel momento in cui detti elementi passivi fittizi vengono indicati nella dichiarazione annuale.

A tal fine, appare utile precisare che la nozione di operazione inesistente appare particolarmente ampia, includendo:

1. le operazioni mai effettuate (cd. inesistenza oggettiva), che si verifica nel caso in cui si riceva una fattura di acquisto di un servizio o di un bene, che in realtà non è mai stato acquistato;

2. le operazioni effettuate, ma per le quali è stato indicato in fattura un importo superiore a quanto corrisposto (cd. sovrafatturazione);

3. le operazioni effettuate ma tra parti diverse (cd. inesistenza soggettiva), che si verifica nel caso in cui il soggetto riportato nel documento fiscale non è colui che ha svolto l'operazione.

Si aggiunga peraltro che, nella più recente giurisprudenza, la fattispecie in esame ha trovato applicazione, sotto il profilo soggettivo, in contratti di appalto di servizi ritenuti di natura simulata che tendono a celare una interposizione di mano d'opera tra i

contraenti, realizzata al fine di consentire alla ditta appaltante il conseguimento di vantaggi in materia fiscale e contributiva, e segnatamente l'indebita detrazione dell'Iva e l'evasione dell'Ires per effetto della deduzione di costi fittizi e l'assenza di obblighi di natura previdenziale ed assistenziale, nonché degli altri vincoli gravanti sul datore di lavoro.

Ancora, la fattispecie di cui all'art. 2 (e dell'art. 8 di cui infra) risulta spesso collegata a quella di cui all'art. 640 bis c.p. dal momento che, nella costante prassi giudiziaria, gli artifizi tramite i quali si percepiscono illecitamente contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre erogazioni pubbliche provenienti dallo Stato, da altri enti pubblico o dalla Comunità Europea, risultano caratterizzati proprio (ovviamente, non solo), dall'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Articolo 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)

Punisce chi, fuori dai casi previsti dall'art. 2 (e quindi dall'impiego in dichiarazione di fatture false) ed in presenza del superamento di determinate soglie, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

Si tratta di una norma di chiusura, a tutela dell'interesse dello Stato a garantire la fiducia in ordine alla veridicità delle dichiarazioni annuali del contribuente, per tutti i casi non espressamente contemplati nell'art. 2 citato.

Il reato si realizza quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, nelle dichiarazioni relative a tali imposte, indica elementi attivi per un importo inferiore a quello effettivo, ovvero elementi passivi o crediti fittizi, o ancora altera le scritture contabili obbligatorie (es. libro giornale, inventari, registri IVA), a condizione che l'imposta evasa superi le soglie di punibilità indicate. Il soggetto attivo, in seguito alla riforma operata dal d.lgs. n. 158/2015, può essere qualunque soggetto tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o ai fini dell'IVA.

In generale, si può qualificare come mezzo fraudolento qualunque artificio idoneo ad ostacolare l'accertamento della falsa rappresentazione contabile.

Articolo 4 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Dichiarazione infedele)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da (***(due anni a quattro anni e sei mesi))*** chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che (***((complessivamente))*** considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Articolo 5 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Omessa dichiarazione)

1. È punito con la reclusione da ***((due a cinque anni))*** chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da ***((due a cinque anni))*** chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Articolo 6 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Tentativo)

1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono punibili a titolo di tentativo ***((, salvo quanto previsto al comma 1-bis))***

1-bis. Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo.

Articolo 8 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

Punisce chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti (ad esempio, ricevute) per operazioni inesistenti.

Il reato si realizza quando, al fine di consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, vengono emesse o rilasciate fatture di vendita o altri documenti falsi.

Non è sufficiente la mera predisposizione di fatture ideologicamente false, non seguita dalla consegna delle stesse ai soggetti che potrebbero beneficiarne.

Trattasi di reato di pericolo, che prescinde dall'effettiva utilizzazione del documento fiscale falso da parte del terzo.

Il soggetto attivo può essere chiunque, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili. L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche nei confronti di soggetti diversi, nel corso del medesimo periodo di imposta, si considera come un solo reato. Non ci sono soglie minime di punibilità, essendo sufficiente l'emissione di una sola fattura per l'integrazione del reato.

Nel caso di cui al comma 2-bis, qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti per periodo di imposta sia inferiore a euro centomila, è prevista una sanzione attenuata.

Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, un dipendente di una società emette fatture per operazioni inesistenti, al fine di consentire ad un terzo di evadere l'IVA.

Articolo 9 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

1. In deroga all'articolo 110 del codice penale:

a) l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 2;

b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 8.

Articolo 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Occultamento o distruzione di documenti contabili)

Punisce chi, fuori dai casi in cui il fatto costituisca più grave reato (come ad esempio, nel caso di bancarotta fraudolenta, o bancarotta semplice, etc..), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentirne l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili (fatture, lettere, telegrammi) o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Tale reato mira alla salvaguardia della funzione di accertamento propria dell'amministrazione finanziaria, anticipando la soglia di rilevanza penale alle condotte prodromiche all'evasione di imposta.

La condotta sanzionata dall'art. 10 cit. è solo quella, espressamente contemplata dalla norma, di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione secondo la normativa fiscale o quella civilistica di cui all'art. 2214 c.c. (che distingue tra libri assolutamente obbligatori e scritture relativamente obbligatorie), affinché non sia possibile la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari, e non anche quella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata, in via meramente amministrativa, dall'art. 9 del D.lgs. n. 471 del 1997. In altre parole, la fattispecie criminosa dell'art. 10 presuppone l'istituzione della documentazione contabile.

In particolare, la condotta di occultamento consiste nel nascondere materialmente le scritture, mentre quella di distruzione consiste nell'eliminare fisicamente, in tutto o in parte, le scritture, ovvero nel renderle illeggibili e quindi non idonee all'uso tramite abrasioni, cancellature o altro.

Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo "escluso" solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire altrove elementi di prova.

Articolo 10ter D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Omesso versamento di IVA)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a settantacinquemila euro.

Articolo 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)

La norma in esame punisce chi (comma 1), al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore, rispettivamente ad euro cinquantamila e/o duecentomila (limiti in ragione dei quali si applica una differente sanzione penale), aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, ovvero chi (comma 2), al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad

euro cinquantamila. Anche in questo caso sono previste sanzioni diversificati in ragione dell'ammontare delle imposte fraudolentemente sottratte al pagamento.

Da quanto sopra discende che la condotta penalmente rilevante può, dunque, consistere, rispettivamente:

1. nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Sono azioni simulate quelle finalizzate a creare una situazione giuridica apparente diversa da quella reale. Ciò avviene quando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente in tutto (simulazione assoluta) o in parte (simulazione relativa) all'effettiva volontà dei contraenti (Cassazione penale, sezione III, sentenza n. 3011 del 5/7/2016).

La simulazione può essere oggettiva, quando attiene alla veridicità e alla congruità del prezzo pattuito, o soggettiva, quando invece vede l'interposizione fittizia di persona (Cassazione penale, sezione III, sentenza n. 14720 del 6/3/2008).

Gli atti fraudolenti costituiscono una categoria residuale, idonea a ricomprendere tutti gli atti giuridici caratterizzati da elementi di inganno ed artificio idonei rappresentare una realtà non corrispondente al vero e a mettere a repentaglio o comunque ostacolare l'azione di recupero del bene da parte dell'erario (Cassazione penale, sezione III, sentenza n. 29636 del 2/3/2018).

2. nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (quindi un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale, comma 2).

La fattispecie mira a punire condotte infedeli da parte di un contribuente nell'ambito di una procedura di transazione fiscale ai sensi degli articoli 63 e 88 D.lgs. n. 14/2019 (nuovo codice della crisi d'impresa), tese ad ingannare l'amministrazione finanziaria, con conseguente adozione di scelte difformi rispetto a quelle che la stessa avrebbe adottato in assenza delle stesse.

La norma punisce dunque la spoliazione artefatta del proprio patrimonio da parte del contribuente, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, a prescindere sia dalla manifestazione formale di una pretesa da parte dell'amministrazione finanziaria, sia dall'avvio di una procedura di riscossione coattiva. E' tuttavia necessario che sia maturato un reddito dal quale possa scaturire un debito di imposta.

In altri termini, occorre che risulti perfezionata la fattispecie impositiva tramite la compiuta realizzazione del fatto indice di capacità contributiva, e quindi che sia sorto il corrispondente dovere di adempiere l'obbligo contributivo.

E' un reato di pericolo integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, delle sanzioni e dei relativi interessi che, in base ad un giudizio ex ante, siano idonei a rendere tutto in parte inefficace l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria (Cassazione penale, sezione III, sentenza n. 13233 del 24/2/2016).

B. DATI RILEVANTI E MODALITA' COMMISSIVE

Il giudizio di rilevanza riportato al Punto A. si basa sulle seguenti valutazioni, che portano all'identificazione di specifiche modalità commissive.

- La concreta operatività della Fondazione comporta la gestione di documentazione contabile e fiscale, anche attraverso operatori esterni, nonché l'attivazione di rapporti contrattuali a diverso titolo

In sintesi, a titolo esemplificativo, i reati tributari potrebbero essere commessi nelle seguenti modalità:

- Emissione di una fattura/altro documento contabile nei confronti di un soggetto in favore di cui non è stata effettuata nessuna prestazione annotando nella contabilità i costi sostenuti ed i crediti ai fini Iva;
- In accordo con un soggetto esterno vengono registrate fatture con importi "gonfiati" al fine di aumentare i costi sostenuti e rappresentare una situazione patrimoniale non veritiera per pagare meno imposte;
- Stipula di un contratto o formalizzazione di un atto costitutivo di società valide ma mai avvenute o poste in essere ovvero realizzate con modalità o tra parti differenti rispetto a quanto documentato;
- impiego di contratti falsi, attestanti prestazioni diverse da quelle effettivamente realizzate, oppure di documentazione alterata al fine di riflettere una falsa rappresentazione nelle scritture contabili;
- stipula di accordi e fatturazione degli stessi coinvolgendo soggetti che non hanno la capacità di erogare/ricevere quanto oggetto di fatturazione, portando

dunque a casi di "interposizione fittizia", anche con riferimento alla non genuinità dei processi di esternalizzazione adottati;

- utilizzo non corretto/falso degli strumenti informatici per la tenuta della contabilità in forma digitale, idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria tramite l'utilizzo di procedure di accesso e codici informatici occulti, in grado di complicare l'immediata e completa reperibilità della documentazione;
- Nascondere la documentazione contabile per cui è imposto l'obbligo di conservazione, in un luogo impossibile da raggiungere al fine di ostacolarne la reperibilità e la fruizione;
- Consegnare documentazione non concordante con le operazioni commerciali effettivamente poste in essere, o non coerente con la ricostruzione dei redditi della società o con l'ammontare dei costi sostenuti, non presentando inoltre validi documenti a supporto;
- Effettuare operazioni simulate o a valori non congrui, al fine di sottrarre e/o rendere inattaccabili i cespiti patrimoniali, impedendone l'aggressione da parte delle autorità fiscali;
- Simulazione della cessione dell'azienda al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte.

C. PROTOCOLLI DI CONTROLLO GENERICI

Alla luce di quanto sopra riportato, è possibile identificare i seguenti protocolli di controllo generici, quali divieti o regole generali da osservare, che si pongono come

comportamenti alternativi leciti rispetto alle possibili modalità commissive dei reati-presupposto in oggetto:

- Prevedere specifiche procedure per la gestione delle operazioni societarie, delle operazioni su asset aziendali o di terzi, per la gestione degli adempimenti fiscali al fine di impedire la generazione di flussi finanziari o strumenti di riduzione del carico fiscale illeciti.
- Prevedere procedure di due diligence per i rapporti con fornitori, partner e più in generale delle controparti in affari (es. in relazione ad operazioni societarie, gestione di asset materiali ed immateriali)
- Prevedere procedure rafforzate per la validazione delle operazioni intragruppo e per le operazioni per le quali sussista un rapporto di controllo in senso ampio (es. casi di monocommittenza o percentuale elevata sul giro d'affari complessivo)
- Prevedere procedure di screening sui fornitori e sulle forniture (caratteristiche qualitative e quantitative)

E' fatto divieto di:

- Predisporre, redigere, trasmettere e/o comunicare, in qualsivoglia modo e forma, dati e informazioni inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi aventi ad oggetto lo stato patrimoniale economico e finanziario dell'organizzazione;
- Emettere o avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e/o porre in essere altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;

- Alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui beni dell'organizzazione idonei a
- Rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- Indicare, in particolare, in una delle dichiarazioni annuali relative all'imposta sul valore aggiunto o sui redditi, di reddito (ai fini delle imposte sui redditi) o di base imponibile (ai fini IVA) in misura inferiore a quella reale, esponendo elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti;
- Omettere di predisporre, redigere, trasmettere e/o comunicare dati e informazioni imposti dalla legge riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Organizzazione, e, in modo particolare, nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente (mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti) o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione
- Tenere qualsivoglia altro comportamento che possa integrare gli estremi dei reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000;
- Effettuare trasferimenti di denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza negli atti tra le controparti (ad esempio, in caso di pagamenti a seguito di transazioni).

Nella Sezione 2 dell'ALLEGATO B – RISK ANALYSIS: REATI – PRESIDI E GESTIONE DEL RISCHIO RESIDUO sono riportati i protocolli specifici, intesi quali policy da rispettare al fine di prevenire i reati in oggetto

SEZIONE V – FLUSSI INFORMATIVI QUALIFICATI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nel quadro dei requisiti di cui all'Art. 6 Comma 2 D.lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza deve ricevere, oltre alle informazioni generali di cui alla successiva Sezione VII, specifici flussi informativi da parte delle funzioni operanti nei diversi processi aziendali a rischio-reato., come nel seguito descritti.

1. PROCESSO DI CAPTAZIONE DELLE RISORSE

FLUSSO	PERIODICITA'
Budget	Annuale
Matrice soggetti che possono avere rapporti con la soggetti esterni in tale ambito	Bimestrale

2. PROCESSO GESTIONALE

FLUSSO	PERIODICITÁ
Rendicontazione dei progetti in essere	Bimestrale

3. PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO

FLUSSO	PERIODICITÁ

Elenco fornitori qualificati	Semestrale
Report aggregato per contratti di pubblicità, sponsorizzazione	Bimestrale
Report aggregato per contratti di consulenza e appalti	Bimestrale

4. PROCESSO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E SOCIETARIA

FLUSSO	PERIODICITÁ
Progetto di bilancio	Alla definizione
Bilancio definitivo	Alla definizione
Ottenimento finanziamenti a valere su bandi pubblici o utilizzo di strumenti di supporto pubblico di qualunque tipologia	Ad accadimento
Atti di acquisizione o disposizione di asset aziendali (ivi compresi quote societarie, rami d'azienda, commesse o similari)	Ad accadimento
Comunicazione dei contratti attivi e passivi stipulati per i quali sia prevalente la componente risorse umane	Ad accadimento

FLUSSO	PERIODICITÁ
Comunicazione operazioni (1) dove vi siano potenziali conflitti di interesse, (2) in caso di operazioni con parti correlate.	Ad accadimento
Flussi aggregati per rimborsi spese/rimborsi a piè di lista	Trimestrale
Riconciliazione dei dati di bilancio ivi compresa l'analisi degli scostamenti dei costi deducibili o riduzione ricavi imponibili rispetto ai due esercizi precedenti	Ad accadimento

5. PROCESSO DI GESTIONE FINANZIARIA

FLUSSO	PERIODICITÁ
Procure e deleghe ad agire sui conti correnti aziendali nonché assegnazione delle credenziali di on line banking	Ad accadimento
Assegnazione delle carte di credito o similari	Trimestrale
Incarichi a operare su piccole casse	Trimestrale

Estratti conto in caso di conto corrente dedicato per progetti con finanziamenti pubblici	Mensile

6. PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

FLUSSO	PERIODICITÁ
Violazioni di dati (c.d. data breach)	Ad accadimento
Relazione sullo stato di attuazione delle misure di protezione dei dati e dei sistemi – nel rispetto degli standard applicabili (esempio requisiti ENISA	Semestrale

SEZIONE VI - APPARATO DISCIPLINARE E SANZIONATORIO E TUTELA DEL SEGNALANTE (C.D. WISTHLEBLOWING)

6.1. APPARATO DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

In relazione ai lavoratori dipendenti, l'apparato disciplinare e sanzionatorio si richiama quanto a tipologia delle sanzioni e modalità di irrogazione, alle norme di legge e regolamento con particolare riferimento allo Statuto dei Lavoratori, nonché ai contratti collettivi applicabili.

In particolare:

- le violazioni delle procedure relative ad adempimenti formali (produzione documenti, catalogazione ed archiviazione documenti, firma di documenti) prevedono l'applicazione graduale delle sanzioni codificate (a partire dal rimprovero verbale);
- le violazioni delle procedure relative ad obblighi di segnalazione o di instaurazione di flussi qualificati all'Organismo di Vigilanza e controllo prevedono l'applicazione graduale delle sanzioni codificate (a partire dal rimprovero scritto);
- le violazioni delle procedure relative ad obblighi di verifica e controllo ex post prevedono l'applicazione graduale delle sanzioni codificate (a partire dal rimprovero scritto);
- la commissione di reati presupposto, siano essi commessi per finalità personali o importino potenzialmente una richiesta di applicazione alla Società delle sanzioni previste dal D.lgs.231/2001, determina l'adozione di provvedimenti volti ad

eliminare il pericolo di reiterazione delle condotte costituenti il reato contestato. Tra queste, in particolare:

a) l'adozione di un sistema rafforzato di monitoraggio dell'attività svolta dal lavoratore;
b) la destinazione del lavoratore ad altra attività non soggetta al medesimo rischio;
c) la sospensione immediata a tempo indeterminato.

Tale ultimo provvedimento può essere adottato solo quando i precedenti non possano essere posti in essere ovvero non possano avere efficacia alcuna.

In caso di condanna definitiva è previsto il licenziamento disciplinare.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate sono applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla storia dello stesso e ad eventuali precedenti;
- alle mansioni rivestite;
- alla posizione rivestita;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'accertamento delle infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'eventuale irrogazione delle sanzioni, sono di competenza dell'Organo Dirigente.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di vigilanza e controllo.

Quanto ai consulenti o ai soggetti in rapporto libero professionale, essi firmano apposita clausola penale, la quale prevede:

- penali da € 100,00 a € 5.000,00 in caso di violazione delle procedure e degli obblighi di segnalazione all'Organismo di Vigilanza;
- rescissione del contratto con previsione di penali dalla metà a cinque volte l'importo del contratto/incarico stipulato in caso di commissione dei reati presupposto nel contesto delle attività oggetto del contratto, anche qualora il reato sia commesso nell'esclusivo interesse personale.

Fatta salva la possibilità di richiedere il risarcimento di eventuali danni provocati alla Società.

Quanto agli Amministratori, l'Organismo di vigilanza e controllo in funzione di monitoraggio segnala eventuali violazioni agli organi societari.
In caso di coinvolgimento degli Amministratori si procede a convocazione dell'Assemblea dei Soci la quale indica le misure idonee e le eventuali sanzioni.

Deve essere verificata e comprovata per iscritto o con modalità equivalenti secondo i principi giuslavoristici la conoscenza di quanto sopra riportato.

6.2. TUTELA DEL SEGNALANTE (C.D. WHISTLEBLOWING) E RELATIVO SISTEMA SANZIONATORIO

L'art. 6 comma 2bis è stato rimodulato dal recente D.lgs. 24/2023. Secondo le previsioni della nuova normativa, la Fondazione prevede l'istituzione di un canale di segnalazione telematico.

SEZIONE VII - L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO: IL REGOLAMENTO

1.Premessa

L'art. 6 del D.lgs. 231/2001 prevede l'istituzione di un Organismo di vigilanza e controllo (in breve ODV) con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Il presente regolamento definisce, in coerenza con la continuità d'azione pregressa ed alla luce delle innovazioni normative e giurisprudenziali, i compiti attribuiti all'ODV, i requisiti necessari per la nomina, la revoca, la durata dell'incarico dei suoi componenti e tutte le caratteristiche necessarie affinché tale organismo possa operare con gli autonomi poteri d'iniziativa e controllo richiesti dal legislatore.

L'ODV può essere monocratico o collegiale. I componenti dell'ODV vengono nominati dall'Organo Dirigente che, in caso di composizione collegiale, ne nomina anche il Presidente.

È compito dell'ODV, anche avvalendosi del personale della Fondazione in ragione delle competenze necessarie al fine di:

a) verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal Modello e dalle procedure, basandosi su un'analisi dei potenziali rischi-reato previsti dal D.lgs. 231/2001, strutturata in conformità ai processi aziendali coinvolti ed alle procedure attivate per la gestione del modello di organizzazione;
b) garantire nel tempo l'efficacia del Modello avendo cura di segnalare tempestivamente all'Organo Dirigente tutti gli aggiornamenti che risultassero necessari a seguito delle attività ispettive svolte in azienda, di significative variazioni

organizzative, di modificazioni legislative ed in generale di qualunque avvenimento che ne suggerisca un aggiornamento;

c) garantire all'interno dell'organizzazione la necessaria consapevolezza sui principi adottati, attraverso l'organizzazione di sessioni di formazione ed altri idonei strumenti di comunicazione;

d) segnalare le eventuali azioni correttive necessarie sulle procedure adottate, sui processi e sull'organizzazione posta a presidio di essi, alla luce dei risultati degli audit effettuati;

e) ricevere le segnalazioni relative a violazioni o potenziali violazioni alle procedure, e proporre i provvedimenti disciplinari nei confronti degli eventuali responsabili;

f) relazionare semestralmente l'Organo Dirigente sull'attività svolta, e sui programmi che intende adottare nel futuro;

g) emanare pareri quando previsto dalle procedure;

h) ricevere segnalazioni in ordine all'adozione di determinati atti o modalità operative quando previsto dalle procedure.

A tal fine, dovranno essere portati a sua conoscenza:

- il presente Modello organizzativo in versione integrale, comprensivo di tutta la documentazione realizzata a supporto del Modello stesso, che riassume le procedure seguite per l'analisi e l'individuazione dei processi sensibili;
- il sistema delle deleghe adottato;
- il Codice Etico, le procedure e qualsiasi altra documentazione relativa all'operatività aziendale rilevante ai fini dell'applicazione del seguente modello.

2.Requisiti di professionalità, onorabilità, autonomia e continuità d'azione:

Professionalità: in considerazione della specificità dei compiti dell'ODV, i contenuti professionali che tale funzione richiede, presuppongono una conoscenza dei processi aziendali, con specifiche conoscenze degli strumenti di gestione, ivi inclusi gli strumenti informatici a supporto delle attività operative della struttura. È richiesta dunque una specifica e documentabile conoscenza ed esperienza pregressa nell'applicazione del D.lgs. 231/2001.

Onorabilità: vengono richiesti ai componenti dell'ODV, i requisiti di onorabilità previsti dalle norme vigenti e oggetto di verifica ai sensi del Codice Antimafia e del Codice dei Contratti Pubblici. Dovrà inoltre essere garantita l'assenza di qualunque tipo di conflitto d'interessi e di relazioni di parentela con i componenti degli altri organi sociali. Ai componenti dell'ODV non dovranno essere assegnati responsabilità e compiti operativi.

Non possono essere nominati componenti dell'ODV soggetti che siano indagati o siano stati condannati, anche con sentenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabile, per uno dei reati-presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001.

Autonomia: L'ODV riferisce all'Organo Dirigente e dispone, per lo svolgimento del compito ad esso attribuito, di autonomia e libertà di spesa nei limiti delle risorse ad esso destinate tramite ricorso ad un apposito stanziamento in bilancio (c.d. "Budget dell'ODV"); inoltre, qualora ne rilevi la necessità, potrà ricorrere a consulenti e specialisti anche esterni. L'ODV inoltre ha diritto di accedere ad ogni informazione e dato aziendale ritenuto utile per lo svolgimento dei propri compiti.

Nomina, revoca e durata dell'incarico: I componenti dell'ODV sono nominati dall'Organo Dirigente e rimangono in carica per un periodo di tre o quattro anni, tenuto conto della

necessità di non allineare la scadenza dell'ODV e quella dell'Organo Dirigente il quale, in sede di nomina di un componente dell'ODV può decidere, in casi straordinari e con provvedimento motivato, di circoscrivere la durata temporale dell'incarico tenuto conto del rispetto del principio di autonomia dell'ODV.

I componenti dell'ODV sono revocati qualora non sussistano più i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia indicati nel presente regolamento o a seguito di dimissioni.

3.Modalità di programmazione e svolgimento delle attività dell'ODV

Analisi dei rischi

In conformità con i requisiti del Modello 231, l'ODV effettua audit periodici. L'audit prevede la raccolta delle informazioni relative alle attività in corso ed a quelle previste, verifica se le attività oggetto dei processi aziendali possano determinare potenziali comportamenti a rischio dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 ed in caso affermativo, verifica che esistano presidi e se gli stessi siano adeguati.

Verifica inoltre che le procedure che compongono il Modello siano conosciute e rispettate. Al termine dell'attività di Audit redige una relazione, nella quale sono evidenziate le eventuali carenze e le relative azioni correttive necessarie per adeguarsi al Modello.

Reporting

L'ODV invia all'Organo Dirigente due relazioni annuali:

- La prima all'inizio dell'esercizio sociale, riferirà sull'attività dell'ODV durante il precedente anno, evidenziando le eventuali integrazioni al Modello Organizzativo che

ritiene si siano rese indispensabili alla luce delle ispezioni effettuate, delle variazioni organizzative o delle modifiche di legge. Inoltre dovrà presentare il programma delle attività previste nell'esercizio successivo.

- La seconda relazione, da svolgersi a metà esercizio, servirà per relazionare sullo stato di avanzamento dell'attività prevista, e per verificare l'eventuale necessità di supporto o di revisione del programma iniziale.

L'ODV deve naturalmente essere disponibile in via continuativa per riportare su richiesta all'Organo Dirigente.

4.Compensi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo

Stanti le responsabilità civili e penali gravanti sui componenti dell'ODV per l'eventuale commissione di illeciti e per l'omessa vigilanza sulla corretta attuazione del modello di organizzazione, dovranno essere previsti dall'Organo Dirigente compensi congrui con riferimento a parametri oggettivi quali ad esempio i compensi di altri organi di controllo.

5. Le "hot line" e le procedure per la segnalazione delle notizie rilevanti relative alla vita dell'ente, alle violazioni del modello ed alla consumazione di reati.

Compito dell'ODV è rendere visibile a amministratori, dipendenti, consulenti e fornitori della Società:

- le attività da esso svolte;
- la possibilità di effettuare segnalazioni di notizie rilevanti relative alla vita dell'ente, alle violazioni del modello ed alla consumazione di reati.

Tale possibilità costituisce un potere e (in alcuni casi) un dovere in capo a tali soggetti, fonte di responsabilità per gli stessi in caso di violazione (con eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Modello).

In particolare, l'ODV cura che negli interventi di informazione e formazione vengano esplicitate le seguenti linee di comunicazione con lo stesso:

- segnalazione via mail;
- segnalazione via posta interna tramite casella situata all'interno dell'area aziendale;
- segnalazione diretta all'ODV negli orari dallo stesso identificati.

L'ODV con propria comunicazione a tutti i dipendenti della struttura dettaglia modalità e riferimenti relativi alle linee di comunicazione sopra descritte.

5.1 Segnalazioni ufficiose

Le segnalazioni dovranno avere forma scritta e potranno anche essere anonime.

In ogni caso l'ODV deve agire in modo da garantire la riservatezza del segnalante (fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del soggetto accusato erroneamente o in mala fede) e da proteggerlo contro qualsiasi forma di ritorsione.

In riferimento alle segnalazioni pervenute, l'ODV valuterà le azioni da intraprendere, anche tramite contraddittorio (pur nel rispetto della già ricordata riservatezza).

L'ODV esplicita per iscritto le sue decisioni, anche in caso di valutazione negativa sulla necessità di procedere ad una inchiesta interna.

5.2. Segnalazioni ufficiali

Fatti salvi i flussi di informazioni previsti dal Modello di organizzazione e le norme in materia di whistleblowing, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'ODV le notizie relative a:

- provvedimenti o notizie di reato provenienti da pubbliche autorità relative allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati-presupposto previsti dal D.lgs.231/2001;
- richieste di assistenza legale da parte di dipendenti relativamente ad un procedimento giudiziario per i reati-presupposto previsti dal D.lgs.231/2001.;
- rapporti interni dai quali emergano criticità rispetto all'osservanza del modello;
- avvio di procedimenti disciplinari relativi alla violazione delle procedure di cui al presente Modello di Organizzazione.

6. La conservazione delle informazioni relative all'attività dell'Organismo di vigilanza e controllo ed alle segnalazioni ricevute

Deve essere prevista la conservazione di tutti i documenti relativi all'attività dell'ODV per un periodo di almeno dieci anni e con la creazione di un protocollo dei documenti in entrata ed in uscita.

A tal fine e per garantire la continuità d'azione l'ODV dovrebbe identificare ed incaricare per iscritto dei raccordi operativi interni alla Società.

Devono essere previste norme specifiche a salvaguardia della conservazione e della riservatezza dei documenti, con particolare riferimento alle segnalazioni relative a violazioni del modello (a salvaguardia di chi segnala e dei soggetti eventualmente coinvolti).